

CXXVIII<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1931 - Anno X

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 4488
Convocazione a domicilio . . . . .	4545
Deputazione per gli auguri alle LL. MM.: (Sorteggio) . . . . .	4520
Disegni di legge: (Approvazione):	
« Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » (1005). . . . .	4505
« Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento » (1039) . . . . .	4506
« Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma » (1040). . . . .	4507
« Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino » (1042). . . . .	4507
« Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia » (1053). . . . .	4507
« Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra » (1055). . . . .	4508
« Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare » (1056). . . . .	4509
« Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria » (1064). . . . .	4509
« Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930 » (1079). . . . .	4509

« Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare altre questioni in materia fiscale, nonché dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 » (1081). . . . .	4510
« Disciplinamento dei tipi di farina e di pane » (1082). . . . .	4510
« Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 » (1083). . . . .	4513
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609 » (931-A). . . . .	4514
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene » (1017). . . . .	4518
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione » (1050). . . . .	4521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente la estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale » (1051) . . . . .	4521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624 e 7 settembre 1930, n. 1457, rela-	

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

tivi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea » (1052) . . . . . 4521

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano » (1057) . . . . . 4521

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici » (1067) . . . . . 4534

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 » (1070) . . . . . 4535

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (1072) . . . . . 4535

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier » (1073) . . . . . 4541

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati » (1074) . . . . . 4541

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1075) . . . . . 4541

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1045, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante » (1076) . . . . . 4542

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni olii essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici » (1077) . . . . . 4542

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 per cento sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali » (1080) . . . . . 4542

(Discussione):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (988) . . . . . 4490

RICCI FEDERICO . . . . . 4490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente l'istituzione di un Commissariato per il turismo » (1066) . . . . . 4522

GALLENGA . . . . . 4523

RAVA . . . . . 4526

SUVICH, *Regio commissario* . . . . . 4530

(Presentazione) . . . . . 4520

**Dono per la biblioteca del Senato . . . . . 4488**

**Interrogazione:**

(Svolgimento):

Sui lavori per il raddoppio del binario da Sestri Levante e Spezia . . . . . 4489

CIANO, *ministro delle comunicazioni* 4489, 4490

RICCI FEDERICO . . . . . 4489, 4490

**Votazione a scrutinio segreto:**

(Risultato) . . . . . 4519, 4543

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Resta Pallavicino per giorni 1; Sormani per giorni 1; Versari per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni i congedi s'intendono accordati.

**Dono per la Biblioteca del Senato.**

PRESIDENTE. Alla nostra biblioteca, già così ricca di Statuti delle antiche corporazioni e comunità italiane, sono stati donati dall'onorevole senatore Messedaglia due magnifici esemplari di Statuti veronesi.

Uno di essi riguarda gli Statuti della città di Verona del 1439, ed è un incunabulo rarissimo e prezioso del 1475.

L'altro, riccamente rilegato in pelle e fregi d'oro, comprende gli Statuti e ordini del territorio veronese, stampati a Verona nel 1613.

Il dono, veramente cospicuo, merita particolare menzione, sia per il notevole valore economico dei volumi, come per l'alto interesse storico dei documenti di cui si accresce la nostra collezione.

**Svolgimento di interrogazione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ricci Federico al ministro delle comunicazioni per sapere a qual punto si trovano e come procedono i lavori del raddoppio del binario Sestri Levante-Spezia e se non si ritiene conveniente accelerarne la completa esecuzione, anche in considerazione delle recenti frane e dei crescenti pericoli ed interruzioni nell'attuale linea.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni per rispondere a questa interrogazione.

**CIANO, ministro delle comunicazioni.** Come è certamente noto all'onorevole interrogante, i lavori di raddoppio del binario della sede ferroviaria da Sestri-Levante a Spezia sono iniziati; anzi sono in avanzato corso nel tratto fra Sestri-Levante e la stazione di Framura per una lunghezza di km. 13 e mezzo, e nel tratto da Manarola a Spezia per una lunghezza di km. 8.

Sono in corso di studio i lavori per il completamento del raddoppio da Framura a Manarola per una lunghezza di km. 18.500, dimodochè, sul totale sviluppo della linea di km. 40, per km. 21 e mezzo di essa tutto è predisposto perchè i lavori siano condotti a termine e il raddoppio del binario sia messo in esercizio alla fine del prossimo anno o al più tardi nei primi mesi del 1933.

Non sfugge certo all'onorevole interrogante la difficoltà di questi lavori di raddoppio che si svolgono per circa il 60 % della loro distesa in galleria; sono lavori costosissimi che l'Amministrazione ha affrontato rendendosi appunto conto della necessità di assicurare nel modo migliore l'esercizio di questa importante linea.

Per precisare con cifre l'importo dei lavori stessi, comunicherò all'onorevole senatore Federico Ricci che il tratto da Sestri-Levante a Framura ha importato una spesa di circa lire 84.000.000, e quello da Manarola a Spezia di altri 23 milioni.

Per il completamento, ossia per il tratto di altri km. 18 da Manarola a Framura, è preventivato un importo di lavori che si aggira intorno ai 150 milioni.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che

molte delle cause che hanno in passato determinata l'interruzione della linea sono state rimosse dalle opere già compiute e posso assicurare che l'Amministrazione, non appena le condizioni del bilancio lo permetteranno, non mancherà di completare anche l'ultimo tratto per il totale raddoppio della linea.

La recente interruzione avvenuta fra Manarola e Corniglia il giorno 12 novembre è stata conseguenza di un eccezionale nubifragio che determinò una perturbazione nella montagna sovrastante alla linea con conseguente precipitazione di massi. Fu quindi necessario operare sulla montagna la rimozione dei massi pericolanti e l'imbrigliamento di quelle zone nelle quali, perdurando l'alluvione, era prevedibile il ripetersi delle frane. Furono costruite delle opere temporanee a copertura della linea e si sta progettando la costruzione di una galleria artificiale per proteggere il tratto di linea minacciata dal ripetersi di tali inconvenienti.

Il movente che probabilmente ha determinata l'interrogazione dell'onorevole Federico Ricci non è, per fortuna, molto frequente. Infatti l'ultima interruzione di durata considerevole sulla linea Genova-Spezia, che fu quella causata dalla frana di Guvano fra Vernazza e Corniglia, risale al 1900 ossia a 31 anni fa: l'Amministrazione ha sempre avuta cura di proteggere la linea, specialmente nei punti più pericolosi dal lato del mare.

**RICCI FEDERICO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RICCI FEDERICO.** Ringrazio l'onorevole ministro della dettagliata risposta che si è compiaciuto di dare alla mia interrogazione. Solo se si può essere soddisfatti di promesse, animate pure dalla migliore volontà di esecuzione, debbo dichiarare di essere soddisfatto. Ma mi sia lecito penetrare un po' dentro a queste promesse; giacchè vedo in esse molte nebulosità perchè non ho capito bene se gli studi per questa linea siano completi...

**CIANO, ministro delle comunicazioni.** Sono in corso.

**RICCI FEDERICO.** Dunque abbiamo ancora in corso gli studi; poi c'è la difficoltà del finanziamento.

Orbene, onorevole ministro, io la prego di tener presente la importanza di questo raddoppio e i gravissimi pericoli cui è esposta

questa linea. Quando avvenne l'ultima frana, il 12 novembre u. s., frana che ha prodotto una interruzione del traffico, fino al giorno 16, è stata questione solo di pochi minuti: poco c'è mancato che la frana investisse il direttissimo Roma-Genova. Ringraziamo Dio che questo non sia avvenuto; ma aspettare gli aiuti soltanto dal cielo è troppo poco e non è conforme ai dettami del Governo fascista.

Ma non sono solamente le frane che minacciano questa linea; vi sono anche le mareggiate. Se è vero che da circa 20 anni o poco più non ci sono state gravi interruzioni prodotte da frane, abbiamo però continue minacce di mareggiate, tanto che ci sono state interruzioni e forti ritardi appunto per tale causa. Chiunque viaggi su quella linea può agevolmente constatare come essa è minacciata dal mare, il quale disgraziatamente si avvanza e dalla parte opposta è minacciata dalla montagna che si erge a picco talvolta per altezze oltre i 100 metri, montagna formata di rocce schistose, che facilmente danno luogo a frane.

Quando la linea è interrotta, per andare da Spezia a Genova, non essendovi opportune comunicazioni di strada rotabile, è necessario istradare il traffico da Spezia a Parma-Piacenza-Voghera-Genova, il che importa l'impiego di una intera giornata per un tratto che normalmente si copre in due ore e mezzo. Non solo, ma i paesi delle Cinque Terre non hanno tra loro altra comunicazione o quasi, all'infuori della linea ferroviaria da Spezia a Sestri Levante. Soltanto Levante e Bonassola sono unite alla strada rotabile, interna, ma tutti gli altri paesi sono allacciati fra loro soltanto con strade mulattiere che non è facile percorrere, perchè bisogna più volte risalire la montagna e poi discendere a valle.

Perciò quando si verifica una interruzione della linea ferroviaria, questi paesi restano completamente isolati.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma anche quando si verifica una interruzione si provvede sempre ad assicurare un servizio da Spezia al punto dell'interruzione e da Genova al punto della interruzione stessa. Evidentemente non si può fare in modo che i passeggeri scavalchino il luogo dell'interruzione.

RICCI FEDERICO. E perciò chi da Levante dovesse andare a Corniglia, non potrebbe

farlo che impiegando una giornata, come è appunto avvenuto in occasione dell'ultima interruzione.

Ad ogni modo, non aggiungo altro; soltanto raccomando caldamente la questione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

**Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (N. 988).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 988*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi consenta il Senato e mi permetta l'onorevole ministro delle finanze una rettifica in relazione al discorso di pochi giorni fa circa la Cassa di ammortamento e particolarmente circa l'apprezzamento che si poteva fare, nell'aprile del 1930, sul gettito dei tabacchi. Tale apprezzamento l'onorevole ministro disse essere stato in quel momento molto difficile, cosicchè le mie critiche sarebbero un poco piene del senno di poi.

Ma io devo insistere: basta vedere le statistiche dei consumi per accertarsi che durante un triennio essi erano stati costanti: q.li 308.518 nel 1926-27; 310.112 nel 1927-28; 307.929 nel 1928-29. Il consumo degli ultimi dieci mesi del 1928-29 fu 252.712 e nello stesso periodo 1929-30 fu 257.870 con una differenza di due per cento. Questi dati eran noti, sicchè l'aumento dei prezzi dei tabacchi non dimostra da parte del ministero un eccessivo senso della realtà. E non basta riferirsi ai tabacchi: vi sono anche le condizioni generali che hanno una radice più lontana. Ed è bene discorrerne, poichè su questo si basano anche le considerazioni che sto per svolgere.

Le condizioni generali economiche erano già preoccupanti sin dal principio del 1929. Ricordiamo bene: dopo la elezione di Hoover, in quel famoso periodo di prosperità, in America aveva già cominciato la reazione all'eccessivo sviluppo degli affari e del credito. Il tasso del *call money* si era elevato; e in Europa si sentiva il disagio. Ne sono prova diversi indici: anzitutto i dissesti che già nei primi mesi del 1929 andavan crescendo, le quotazioni di borsa, i consumi ecc.

Di parecchie produzioni industriali, talune erano ancora in leggero accrescimento, ma erano ansanti, come il corridore che cammina sì, ma sente il cuore e la circolazione non più in ordine. Altro indice importante è quello dei prezzi-oro all'ingrosso, che in Italia nel giugno del 1927 era 147, ai primi del 1929 130, un anno dopo 112, oggi 90.

La diminuzione dei prezzi all'ingrosso significa rincaro dell'oro e, quando avviene così bruscamente, essa produce disagio in tutte le economie, in tutti gli scambi.

Si noti: in quei prezzi all'ingrosso sono compresi tutti i tributi e dazi, che sono andati aumentando, o per lo meno si son mantenuti costanti e perciò han maggiormente gravato sui prezzi in diminuzione.

È disceso anche il costo della vita; dai primi del giugno del 1927 ai primi del 1929, di 5 %. Oggi la diminuzione totale è 20 %.

Date tali condizioni, che si verificavano già nel 1° semestre del 1929, non sembra che, siano stati bene studiati e opportunamente applicati non solo l'aumento dei tabacchi, ma anche tutti gli sgravii e spese in cui la finanza volle avventurarsi nel 1929 e nel 1930 e che, come ho già accennato altre volte, culminano colla riforma dei tributi locali.

Gli sgravii si dovettero annullare con provvedimenti in senso contrario, taluni dei quali eccessivi e infruttuosi, come la tassa scambi dapprima ridotta a 0,50 poi elevata a 1,50 e poi a 2,50, con una infinità di eccezioni e complicazioni. Ma il gettito non cresce di conformità, e ne risentono tutti gli affari e tutti i consumi, specialmente i piccoli, il cui disagio è causa prima dell'inferire della crisi, la cui opera è indispensabile per il rinnovarsi dell'attività nazionale.

L'aumento di stipendii anch'esso annunciato

nella primavera del 1929, malgrado già fosse diminuito di 5 % il costo della vita, fu necessariamente revocato circa un anno dopo, cosicchè gli stipendii sono oggi come nel 1927 o 1928; ma il costo della vita ha continuato a scendere ed in complesso è diminuito di 20 %.

Le nuove assegnazioni fatte in quei giorni per i lavori pubblici, e principalmente per la elettrificazione di ferrovie, furono passate a residui e poi cancellate, a somiglianza di quanto praticavasi nei tempi andati.

Altra spesa eccessiva e troppo grave per il nostro bilancio fu l'accordo finanziario relativo al concordato. Esso pesa nell'esercizio 1928-29 per 750 milioni, nel 1929-30 per 120 milioni. Lo vedete nel capitolo « spese per i servizi di culto » desumendolo dall'aumento subito in confronto agli anni precedenti.

Anche all'estero si commisero gravi errori di apprezzamento. E la prova l'abbiamo in quanto è avvenuto o sta avvenendo in fatto di valuta e di debiti. La famosa prosperità degli Stati Uniti si è risolta nell'esercizio 1930-1931 con un *deficit* di 903 milioni di dollari. Il nostro *deficit* per lo stesso anno è circa 900 milioni di lire. Nel bilancio 1931-32 noi abbiamo finora un disavanzo di un miliardo e se dovessimo fare un bilancio di assestamento dovremmo oggi prevedere almeno due miliardi di lire. Gli Stati Uniti calcolano su un *deficit* di due miliardi e 122 milioni di dollari, e per il preventivo 1932-33 prevedono un disavanzo di un miliardo e 127 milioni di dollari. Per tale esercizio ancora non è noto il nostro bilancio preventivo.

Per dare un'idea della crisi fortissima in quell'industria privata, possiamo citare l'industria automobilistica, la quale era arrivata al principio del 1929 a produrre 664 mila automobili in un mese, mentre ultimamente era discesa a sole 86 mila.

In queste condizioni, potrà la generosa iniziativa di Hoover, relativamente all'annullamento o alla riduzione delle riparazioni, avere seguito? L'importo delle riparazioni va nel bilancio degli Stati Uniti, e cioè a vantaggio dei contribuenti. Da quella soppressione i contribuenti avranno un danno, e dovranno pagare tasse maggiori per pareggiare il bilancio. Ma nell'anno venturo si effettueranno negli Stati Uniti le elezioni presidenziali e gli elettori

probabilmente si ricorderanno d'essere contribuenti. È quindi molto dubbio, che l'iniziativa di Hoover possa avere successo. Tanto più che da parte della Germania si è stabilito una specie di antagonismo fra debiti privati e debiti per riparazioni. Il pagamento di quelli esclude il pagamento di questi: in questi sono interessati i banchieri, in quelli l'intera popolazione, e specialmente gli agricoltori si sentono sacrificati.

Altro esempio lo abbiamo nel piano Young e negli Accordi dell'Aja quando fu consolidato il debito della Germania in una determinata quantità d'oro, assumendolo come valuta fissa, mentre da allora esso non ha fatto che rincari ed oggi si è apprezzato di circa 50 %, dimodochè il debito della Germania diviene oggi almeno una volta e mezza più grande.

Altri errori di apprezzamento furon commessi dall'Inghilterra. Quando essa nel 1925 rivalutò la moneta, e poi mantenne mercedi e tenore di vita in moneta apprezzata, non vide che era fortemente danneggiata in tutto il traffico con l'estero, non vide che in casa sua penetravano i prodotti degli altri paesi, dimodochè gradatamente arrivava a uno sbilancio passivo dei pagamenti, e non comprese che unica sua difesa era il protezionismo. Anche la Banca d'Inghilterra andò innanzi secondo la tradizione come banca fiduciaria, senza preoccuparsi se le riserve erano sufficienti; infatti quando le riserve della Francia e degli Stati Uniti, crescevano al 55 al 60 all'80 %, la Banca d'Inghilterra le manteneva intorno al 30 %.

Venne la crisi di fiducia e la posizione fu scossa tanto più che essa aveva fatto forti prestiti all'estero e l'estero li aveva investiti a lunga scadenza, e non poteva restituire. Allora si diffuse il panico.

In tal modo si addivenne all'abbandono della base aurea da parte dell'Inghilterra e dopo le elezioni si arrivò anche al protezionismo, che è presentato, pudicamente, non esplicitamente come protezionismo, ma come « Abnormal importation act », cioè legge contro le importazioni anormali. Ed è naturale: l'estero aveva speculato durante molti anni sull'Inghilterra libero scambista; la nostra prosperità economica era basata in parte su tale situazione e così in modo particolare la posizione della Francia, del Belgio e della Germania era fon-

data sulla possibilità di esportare prescindendo dalla concorrenza inglese. Quale importanza abbia il commercio dell'Inghilterra lo si può rilevare osservando che le sue importazioni sono superiori a quelle della Francia e della Germania sommate insieme. Eppure la popolazione dell'Inghilterra è 44 milioni, quella di Francia e Germania insieme circa 110 milioni.

L'Inghilterra con questa legge sulle importazioni anormali ha chiuso per molti generi e sta sempre più chiudendo il suo territorio al prodotto estero; essa, paese del ferro, era arrivata al punto che comprava ferro dal Belgio e dalla Germania! Ma gli attuali provvedimenti avranno conseguenze gravissime anche per noi, sia per quanto riguarda la bilancia commerciale sia per tutte le questioni di credito e di finanza, tanto più che dopo l'Inghilterra una dozzina d'altri paesi abbandonarono la valuta aurea. Così le decisioni della Conferenza di Genova attuate faticosamente per arrivare al tallone d'oro sono oggi fallite e bisognerà ricominciare.

E intanto tutti elevano le barriere doganali.

Siamo in regime economico chiuso completamente malgrado i voti di tanti comitati internazionali. Per conto mio, ne sono lieto, perchè sono sempre stato un fervente protezionista non solo nazionale, ma anche regionale. Bisogna proteggere il lavoro e diffondere industria e ricchezza il che non si ottiene che producendo in casa ogni cosa e addestrando tutti i cittadini a produrre i generi più assortiti. Certamente, come ogni improvviso cambiamento anche questa generale attitudine fieramente protezionista porterà altri squilibri e soprattutto, nelle condizioni economiche e finanziarie cui sono venuto via via accennando, determinerà un crescendo di sfiducia, una inquietudine maggiore circa l'avvenire; quindi un attaccamento più forte per l'oro, che rincarerà ancora.

Dopo queste brevi considerazioni, passiamo ad esaminare i risultati dell'esercizio 1929-30. Un avanzo di 170 milioni nel bilancio di competenza, e di 259 della gestione dei residui. Buona situazione di tesoreria, che ha migliorato dal giugno del '29 al giugno del '30 di 409 milioni.

Sarebbe il caso di ripetere la frase di un

parlamentare francese: «salutate, o signori, queste cifre; voi non le vedrete più per parecchi anni!».

Difatti il consuntivo dell'anno successivo 1930-31, presenta un *deficit* di quasi 900 milioni, in parte, come dissi giorni sono, compensato dall'accrescimento della Cassa di ammortamento (circa 300 milioni), e l'esercizio in corso presenta in 4 mesi un *deficit* d'un miliardo. Contro questo disavanzo dovremo lottare, perchè è cosa di capitale importanza che il bilancio sia in ordine.

A questo riguardo, apro una parentesi sulle comunicazioni fatte a mezzo della stampa. I commenti delle agenzie dovrebbero servire ad ispirare fiducia nel pubblico. Si comunicava poche settimane fa che il *deficit* del bilancio durante il mese di ottobre è sensibilmente inferiore alla media dei mesi precedenti. Argomentazione soddisfacente, riteneva il giornalista. Ma non è una osservazione seria. Il lettore è tanto intelligente da comprendere che in ottobre avrebbero dovuto funzionare tutte le nuove tasse e i nuovi cespiti che non esistevano in agosto e in settembre. In particolare coll'aumento dei dazi *ad valorem*, l'aver in ottobre un *deficit* di 235 milioni in confronto dei 290 dei mesi precedenti, è un peggioramento. Si doveva dire un'altra cosa e non fu detta, a sollievo del pubblico: che cioè il peggioramento del nostro bilancio è dovuto alla stessa causa per cui è migliorata la bilancia commerciale e cioè allo scarso arrivo di cereali, sicchè il dazio sul grano ha reso pochissimo; in quattro mesi appena 68 milioni, contro 275 del preventivo.

La nostra bilancia commerciale è ottima; le statistiche pubblicate ieri mettono in evidenza che anche novembre ha dato un avanzo. Ciò contribuisce alla difesa della lira, difesa che constatiamo realizzata pienamente e non vediamo insidiata da alcun pericolo perchè fortunatamente non abbiamo forti debiti all'estero. Vediamo anzi che i nostri concittadini all'estero, i nostri emigranti, hanno piena fiducia nella nostra lira, talchè le loro rimesse sono aumentate. Quanto più ammirabili, quanto preferibili questi nostri emigranti di quei cittadini italiani che hanno imboscato i loro averi all'estero! (*vivissime approvazioni, applausi*). Costoro hanno avuto una penosa le-

zione con la discesa della sterlina, e forse non sarà l'unica.

Penso ancora quanto fu saggia l'opera del Senato, l'opera nostra, onorevoli colleghi, quando ci dichiarammo contrari a che si contraessero prestiti all'estero. Non riuscimmo ad impedirli tutti; ma in sostanza i nostri debiti all'estero non sono molto forti e non costituiscono una minaccia per la finanza italiana, tanto più che in gran parte sono riassorbiti. Costituiscono bensì un grave peso per talune industrie, cui è associata l'alta banca, le quali vollero fare tali debiti per spirito di megalomania, ed oggi ne sentono tutto il peso, anzi lo sentono principalmente i loro antichi azionisti.

L'avanzo di 170 milioni nel consuntivo 1929-1930 fu una sorpresa, perchè pochi mesi prima dalle statistiche ufficiali risultava un disavanzo di circa 250 o 300 milioni; poi però intervenne l'iscrizione di nuove entrate, il che causò l'avanzo suddetto. Fra queste entrate figurano i 100 milioni di lire frutti dei 90 milioni di dollari provenienti dal prestito Morgan, che fanno parte della riserva equiparata della Banca d'Italia. Veramente avrebbero dovuto essere solo circa 70 milioni, ma v'è stato un residuo precedente. È dubbio se questa entrata seguirà anche nei bilanci successivi. Essa è in relazione assai stretta con la teoria del *gold exchange standard*, per la quale si costituisce la riserva della banca d'emissione non soltanto in oro, ma in parte anche in valute pregiate, che hanno il vantaggio d'esser fruttifere. Questo sistema fu sostenuto dagli Inglesi talchè tutte le banche europee conservano nel loro forziere molti valori in sterline. Ma colla caduta della sterlina esso ha subito una scossa fortissima e parecchie banche hanno avuto le loro riserve in pericolo: l'Olanda ad esempio ed in parte anche la Francia e i Paesi scandinavi.

Non so se le nostre riserve investite in sterline arrivino a 700 milioni di lire; non v'è quindi un disastro. Probabilmente in avvenire questo sistema sarà abbandonato (poichè fidarsi è bene, non fidarsi è meglio), e mancherà al bilancio dello Stato il provento dei frutti suddetti.

Altra entrata è il ricavo netto della prima annualità incondizionata proveniente dal piano Young, 252 milioni. Questo ci fa considerare

quale danno noi potremo avere quando si sospendessero o si annullassero i pagamenti in conto riparazioni. Ma non è qui solo il danno: vi è un'altra questione cui desidero accennare, riferendomi un poco a quello che dissi l'anno scorso, e ricordando che ne aveva accennato anche l'onorevole Rolandi Ricci, nello scorso giugno.

Intendo parlare del nostro deposito di oro a Londra, di quei famosi ventidue milioni e mezzo di sterline ora ridotti a circa 19 milioni che l'Italia prestò nel dicembre 1915 all'Inghilterra, per aiutarla a sostenere la sua valuta, costituendo così un deposito la cui proprietà è nostra. Ma disgraziatamente nelle trattative di Londra dei primi del 1926 (trattative che non furono così felici e così eque come lo erano state quelle di pochi mesi prima a Washington) sarebbe stato stabilito che la restituzione di quei 22 milioni di sterline avvenga ratealmente (in ragione di un milione di sterline nei primi anni e di 500.000 negli altri anni), quando l'Italia fa i pagamenti in conto riparazioni, versando come è noto il denaro ricevuto dalla Germania. Senonchè dal giugno, essendovi la moratoria Hoover, l'Italia nulla più percepisce e nulla più versa a titolo di riparazioni; e l'Inghilterra nulla più restituisce dei 22 milioni di sterline.

Ora si domanda: che cosa avverrebbe se il pagamento delle riparazioni tedesche fosse prorogato *sine die*? Sarà egualmente prorogata ed in pratica cancellata la restituzione delle nostre sterline? Voglion così gli accordi di Londra?

Questo tengano presente i nostri negozianti quando dovranno riprendere le trattative; e vedano di tutelare bene i nostri interessi, perchè, purtroppo in simili questioni si fu altre volte trascurati e troppo condiscendenti. Non alludo a questo solo fatto ma ad altri. Ad esempio alle obbligazioni della Sudbahn che nel 1920-21 furono dimenticate, quantunque poi col trattato del 1923 qualcosa sia stata recuperata. Anche nelle trattative con la Svizzera, relativamente alla cessione del complesso dei nostri diritti per la ferrovia del Sempione, avvenute durante la guerra o immediatamente dopo, si dimenticò di tutelare gli interessi di alcuni nostri comuni, rinunciando, senza sentirli, ai crediti che essi avevano per prestiti

fatti per la costruzione della linea e tali comuni, fra cui Genova, perdettero sei o sette milioni di lire prebelliche.

Ancora, circa i 22 milioni di sterline, rileviamo dalla « Situazione della Banca d'Italia » questa voce: « Oro depositato all'estero e dovuto dallo Stato, attualmente lire 1.772.000.000 ». Oggi, adottando una frase alla moda, si direbbe che questo è « un credito congelato ». Di chi è creditrice la Banca d'Italia? Essa afferma di essere creditrice dello Stato italiano. Indubbiamente, se l'Inghilterra non paga sarà lo Stato che dovrà rifondere tale somma. Avremmo quindi un grave danno se i nostri negoziati non ottenessero un buon esito.

E qui cade acconcia l'osservazione fatta l'anno scorso: se la Banca d'Italia afferma di avere un credito verso lo Stato — e la « Situazione della Banca d'Italia » non può essere certo.... impugnata di falso — dobbiamo iscrivere un debito corrispondente nella nostra situazione patrimoniale impostando poi nell'attivo la contropartita costituita dal credito verso l'Inghilterra. L'iscrizione non può essere omessa come si è fatto finora. Prego pertanto l'onorevole ministro di riesaminare la cosa e di dare istruzioni affinchè nel prossimo rendiconto patrimoniale sia regolata questa partita.

Non mi indugero ulteriormente nell'esame del consuntivo, anche perchè l'ora è avanzata. Passo brevemente alla Tesoreria, ed esamino la situazione odierna che, tutto considerato, appare buona. Cresce un po' troppo il debito flottante; ma finora cresce nei soli riguardi della Cassa depositi e prestiti e speriamo che, se dovesse crescere ancora, possa senza pericolo continuare così. D'altra parte abbiamo un pingue fondo di cassa; al 31 ottobre 1931, lire 2.574.176.864 di cui lire 2.308.622.525 depositate presso la Banca d'Italia. Ciò sembrerebbe un eccesso di prudenza, ma vanno maturando le cedole del consolidato; ed inoltre può essere opportuno compensare la Banca dell'immobilizzo costituito dai noti milioni di sterline, e dai crescenti finanziamenti dell'Istituto di liquidazione che da 700 milioni sono passati in pochi mesi a lire 1.478.000.000.

È necessario peraltro evitare la lusinghiera facilità del debito flottante. Oggi tutta la finanza mondiale è preoccupata dalla questione



del prestito breve. La Germania non si troverebbe tanto male se potesse consolidare i suoi debiti fluttuanti. Dobbiamo essere anche noi prudenti! Non sempre sarebbe possibile ripetere l'operazione di trasformazione in consolidato del debito fluttuante felicemente compiuta anni fa.

Comprendo benissimo la situazione in cui oggi si viene a trovare la Tesoreria. Essendo diminuiti i gettiti del bilancio, si ha un disavanzo, e se la Tesoreria deve fare egualmente tutte le spese previste, allora questo disavanzo viene a riflettersi sulla sua situazione. Ma la tesoreria si difende seriamente e non spende o non paga. Così mentre abbiamo un disavanzo dal luglio ad ottobre di un miliardo nel bilancio di competenza, abbiamo invece un avanzo di qualche centinaio di milioni nella situazione della Tesoreria.

Questo è bene ed è pur troppo necessario, nè avrei altro da dire in proposito, ma osservo che si va incontro ad una questione di una importanza ben più grande, perchè le questioni sociali e nazionali superano di molto la questione finanziaria. Che cosa vuol dire non spendere? Vuol dire non fare una quantità di lavori previsti in bilancio. Ma oggi noi siamo assillati dal problema della disoccupazione; non diamo sussidii e facciamo bene; ma a condizione di dar lavoro; questo ho sempre sostenuto, ed ho approvato il Governo in tale ordine di idee. Se la Tesoreria non può, bisogna escogitare qualche altro sistema, e rinforzare il bilancio in tutti i modi, sia spendendo meno, sia aumentando le entrate. I cittadini faranno sacrifici e se sarà necessario si potrà chiedere loro anche un maggior contributo; ma è assolutamente indispensabile affrontare il gravissimo pericolo della disoccupazione. Ove ciò non bastasse io credo si potrebbe fare anche un prestito per effettuare lavori contro la disoccupazione, s'intende lavori socialmente produttivi, e credo che i cittadini italiani non mancherebbero di sottoscrivere. Bisogna far circolare il denaro. Io credo che tale sottoscrizione riuscirebbe bene, specialmente quando i sottoscrittori avessero certezza che una buona parte delle somme sottoscritte sarebbero spese localmente. Ad esempio, se tizio a Palermo sottoscrive una certa somma, una parte del danaro sottoscritto dovrà servire per lavori in tale regione.

Le cifre della disoccupazione sono oggi veramente gravi, e non valgono eufemismi ad attenuarle. Non serve annunciare ripetutamente importanti lavori, bisogna farli, e bisogna che essi impieghino i disoccupati. In fatto di edilizia ed opere pubbliche, noi abbiamo 267 mila disoccupati alla fine di novembre contro 216 mila alla fine di settembre e 80 mila nel novembre del 1929. Per l'agricoltura abbiamo 216 mila disoccupati alla fine di novembre quando erano 104 mila due anni fa.

Oggi in totale abbiamo 870 mila disoccupati in tutta Italia, tolti quelli per l'agricoltura abbiamo oltre 650 mila disoccupati per le industrie; sopra una popolazione operaia di 3.500.000 ciò rappresenta quasi 20% di disoccupati. È quasi la stessa proporzione dell'Inghilterra, la cui situazione ci sembra tanto grave!

Di fronte a simile questione non dobbiamo sostare innanzi alle cifre, o al più o al meno del tesoro; dobbiamo difendere il bilancio, è vero; ma dobbiamo soprattutto sostenere tutta l'economia del paese. Insomma dobbiamo resistere ma non restare inerti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 21.008.327.558,73 delle quali furono riscosse. 19.154.276.519,19

	e rimasero da riscuotere L. 1.854.051.039,54
	=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 20.857.783.042,12 delle quali furono pagate. 17.367.723.875,64

e rimasero da pagare. L. 3.490.059.166,48

(Approvato).

#### Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 rimane così stabilito:

##### *Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . . L. 19.838.240.463,58

Spesa. . . . . 19.667.943.078,11

Avanzo effettivo. . . L. 170.297.385,47

##### *Movimento di capitali.*

Entrata . . . . . L. 1.170.087.095,15

Spesa. . . . . 1.189.839.964,01

Differenza passiva . . L. 19.752.868,86

##### *Riepilogo generale.*

Entrata . . . . . L. 21.008.327.558,73

Spesa. . . . . 20.857.783.042,12

Avanzo finale . . . . L. 150.544.516,61

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO  
1928-29 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

#### Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in. . . . . L. 6.263.281.332,18  
delle quali furono riscosse 2.074.435.553,12

e rimasero da riscuotere L. 4.188.845.779,06

(Approvato).

#### Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio, 1928-29 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio,

in. . . . . L. 11.476.122.739,93  
delle quali furono pagate. . 4.501.123.886,18

e rimasero da pagare. L. 6.974.998.853,75

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30.

#### Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1). . . . . L. 1.854.051.039,54

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . . L. 4.188.845.779,06

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale). 502.715.244,14

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 6.545.612.062,74

(Approvato).

#### Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 2). L.	3.490.059.166,48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5). .	6.974.998.853,75
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	10.465.058.020,23
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## Art. 8.

È accertato nella somma di lire 9 miliardi e 558.309.783 e centesimi 93 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

*Attività.*

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30. . . . L.	21.008.327.558,73
diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L.	11,829,283.869,14
al 30 giug. 1930 »	11,476,122,739,93
	<hr/>
	353.161.129,21
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1930. . . . .	9.558.309.783,93
	<hr/>
L.	30.919.798.471,87
	<hr/> <hr/>

*Passività.*

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1929. . . . L.	9.967.264.006,99
Spese dell'esercizio finanziario 1929-30. . . . .	20.857.783.042,12
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L.	6,357,998,017,98
al 30 giug. 1930 »	6,263,281,332,18
	<hr/>
	94.716.685,80
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale. . . . .	34.736,96
	<hr/>
L.	30.919.798.471,87
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## Art. 9

Sono stabiliti nella somma di lire 34.736,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1929-30, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

## Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 24 ottobre 1929, n. 1991, 30 dicembre 1929, n. 2362, 1° maggio 1930, nn. 536, 541 e 542, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990 e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI  
ED AZIENDE SPECIALIAMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO.

## Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 1.090.097.322,56 delle quali furono riscosse. 1.083.594.587,35

e rimasero da riscuotere L. 6.502.735,21

(Approvato).

#### Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in. . . . . L. 1.090.097.322,56 delle quali furono pagate. . . . . 817.030.732,17

e rimasero da pagare. . . L. 273.066.590,39

(Approvato)

#### Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in. . . . . L. 11.962.747,33 delle quali furono riscosse 11.587.600,20

e rimasero da riscuotere L. 375.147,13

(Approvato).

#### Art. 11.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in. . . . . L. 384.423.604,87 delle quali furono pagate. . . . . 375.578.456,70

e rimasero da pagare. L. 8.845.148,17

(Approvato).

#### Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 11). . . . . L.	6.502.735,21
--	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . .	375.147,13
---	------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .	11.493.122,19
---	---------------

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	18.371.004,53
---	---------------

(Approvato).

#### Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929 1930 (articolo 12) . . . . . L.	273.066.590,39
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . .	8.845.148,17
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	281.911.738,56
--	----------------

(Approvato).

#### Art. 17.

È accertata nella somma di lire 5.764,95, la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

*Attività.*

Entrate dell'esercizio 1929-1930 . . . . . L. 1.090.097.322,56  
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-1929, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1929 L. 11,957,390.93  
al 30 giug. 1930 » 11,962,747.33  
5.356,40

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1929 L. 384,424,013.42  
al 30 giugno 1930 » 384,423,604.87  
408,55

L. 1.090.103.087,51

=====

*Passività.*

Spese dell'esercizio 1929-1930 . . . . . L. 1.090.097.322,56  
Differenza attiva al 30 giugno 1930 . . . . . 5.764,95

L. 1.090.103.087,51

=====

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto,

in . . . . . L. 83.740.964,30  
delle quali furono riscosse . 82.173.632,50

e rimasero da riscuotere. L. 1.567.331,80  
=====

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 87.027.629,47  
delle quali furono pagate . . 26.863.465,42

e rimasero da pagare . L. 60.164.164,05  
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . . . L. 19.249.070,95  
delle quali furono riscosse . 3.599.203,71

e rimasero da riscuotere. L. 15.649.867,24  
=====

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . . . L. 55.859.759,26  
delle quali furono pagate . 53.848.312,20

e rimasero da pagare . . L. 2.011.447,06  
=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

esercizio finanziario 1929-30  
(articolo 18) . . . . . L. 1.567.331,80

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . 15.649.867,24

Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata) . . . . . 17.521,35

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 17.234.720,39

=====

(Approvato).

## Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 19) . . . . . L. 60.164.164,05

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . 2.011.447,06

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 62.175.611,11

=====

(Approvato).

## Art. 24.

È accertata nella somma di lire 23.762.766,30 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

*Attività.*

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . L. 83.740.064,30

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-1929, cioè:

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L. 117.045.576,44

al 30 giugno 1930 » 55.859.759,26

61.185.817,18

Differenza passiva al 30 giugno 1930 . . . . . 23.762.766,30

L. 168.688.647,78

=====

*Passività.*

Differenza passiva al 1° luglio 1929 . . . . . L. 1.909.147,25

Spese dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . 87.027.629,47

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-1929, cioè:

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L. 99.000.942,01

al 30 giugno 1930 » 19.249.070,95

79.751.871,06

L. 168.688.647,78

=====

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

## Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . . L. 2.577.101,44

delle quali furono riscosse . . . 2.534.650,87

e rimasero da riscuotere. L. 42.450,57

=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

## Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.690.122,10  
delle quali furono pagate . 1.661.021,55

e rimasero da pagare . L. 1.029.100,55

(Approvato).

## Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate in . . . . . L. 91.230,61  
delle quali furono riscosse . 54.173,55

e rimasero da riscuotere. L. 37.057,06

(Approvato).

## Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . . . L. 2.296.389,70  
delle quali furono pagate . 958.137,18

e rimasero da pagare . L. 1.338.252,52

(Approvato).

## Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1929-30 (articolo 25) . . . . . L. 42.450,57

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . 37.057,06

Somme riscosse e non ver-

sate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . . — 34,73

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 79.472,90

(Approvato).

## Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1929-30 (articolo 26) . . . . . L. 1.029.100,55

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) . . . . . 1.338.252,52

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 2.367.353,07

(Approvato).

## Art. 31.

È accertata nella somma di lire 33.497,54 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

## Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . L. 2.577.101,44

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-1929, cioè:

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L. 2.417.663,17  
al 30 giugno 1930 » 2.296.389,70

121.273,47

Differenza passiva al 30 giugno 1930 . . . . . 33.497,54

L. 2.731.872,45

*Passività.*

Differenza passiva al 1° luglio 1929 . . . . . L.	41.750,35
Spese dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . .	2.690.122,10
	<hr/>
L.	2.731.872,45
	<hr/>

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI  
EX-ECONOMALI.

## Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto in . . . L.

9.195.878,93	
delle quali furono riscosse . . . . .	6.316.114,55

e rimasero da riscuotere L.	2.879.764,38
	<hr/>

(Approvato).

## Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L.

6.784.631,08	
delle quali furono pagate . . . . .	1.733.385,24

e rimasero da pagare . L.	5.051.245,84
	<hr/>

(Approvato).

## Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo della

Azienda in . . . . . L.	1.643.852,59
delle quali furono riscosse . . . . .	79.686,56

e rimasero da riscuotere L.	1.564.166,03
	<hr/>

(Approvato).

## Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'A-

zienda, in . . . . . L.	1.330.556,48
delle quali furono pagate . . . . .	142.594 —

e rimasero da pagare . L.	1.187.962,48
	<hr/>

(Approvato).

## Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (art. 32) L.	2.879.764,38
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) .	1.564.166,03
---	--------------

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	199,80
--	--------

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	4.443.730,61
	<hr/>

(Approvato).

## Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 33) . . . . . L.	5.051.245,84
---	--------------



LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) . . .	1.187.962,48
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	6.239.208,32
--	--------------

(Approvato).

## Art. 38.

È accertata nella somma di lire 2.411.247,85 la differenza attiva del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

*Attività.*

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . L.	9.195.878,93
---	--------------

*Passività.*

Spese dell'esercizio 1929-30 L.	6.784.631,08
Differenza attiva al 30 giugno 1930 . . . . .	2.411.247,85

L.	9.195.878,93
----	--------------

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

## Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 659.828.616,06 delle quali furono rimosse . 523.111.837,62

e rimasero da riscuotere L.	136.716.778,44
-----------------------------	----------------

(Approvato).

## Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 659.828.616,06 delle quali furono pagate . 496.355.035,18

e rimasero da pagare . L.	163.473.580,88
---------------------------	----------------

(Approvato).

## Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . . . L. 249.911.720,30 delle quali furono rimosse . 136.256.358,95

e rimasero da riscuotere L.	113.655.361,35
-----------------------------	----------------

(Approvato).

## Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . . . L. 306.839.593,98 delle quali furono pagate . 167.516.927,55

e rimasero da pagare . L.	139.322.666,43
---------------------------	----------------

(Approvato).

## Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 39) . . . . . L.	136.716.778,44
---	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) L.	113.655.361,35
--	----------------

Somme rimosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . . .	»
--	---

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	250.372.139,79
---	----------------

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 40) . . . . . L. 163.473.580,88

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . 139.322.666,43

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 302.796.247,31

(Approvato).

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste in L. 19.827.261,86 delle quali furono rimosse . 18.067.020,96

e rimasero da riscuotere L. 1.760.240,90

(Approvato).

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 19.827.261,86 delle quali furono pagate . 13.156.618,03

e rimasero da pagare . . L. 6.670.643,83

(Approvato).

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . . L. 6.478.338,59 delle quali furono rimosse . 5.117.641,24

e rimasero da riscuotere L. 1.360.697,35

(Approvato).

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . . L. 15.550.906,35 delle quali furono pagate . 11.043.761,95

e rimasero da pagare . . L. 4.507.144,40

(Approvato).

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 45) . . . . . L. 1.760.240,90

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . 1.360.697,35

Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . . . . 2.421.756,52

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . . . L. 5.542.694,77

(Approvato).

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 46) . . . . . L.	6.670.643,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . .	4.507.144,40

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . . . L.	11.177.788,23
--	---------------

(Approvato).

## Art. 51.

È accertata nella somma di lire 2.132.158,27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

*Attività.*

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . L.	19.827.261,86
Aumento nei residui attivi:	

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L.	6,474,081.24	
al 30 giugno 1930 »	6,478,338.59	
		4.257,35

Diminuzione nei residui passivi:

## Accertati:

al 1° luglio 1929 L.	15,645,307.25	
al 30 giugno 1930 »	15,550,906.35	
		L. 94.400,90

Differenza passiva al 30 giugno 1930 . . . . .	2.132.158,27
--	--------------

L. 22.058.078,38

*Passività.*

Differenza passiva al 1° luglio 1929 . . . . . L.	2.230.816,52
---	--------------

Spese dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . .	19.827.261,86
--	---------------

L. 22.058.078,38

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (N. 1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato numero 1005.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato, i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e agli altri corpi armati dello Stato, i salariati di ruolo morti o resi permanentemente inabili al servizio, per causa del terremoto del Vulture del 23 luglio 1930, si considerano, per gli effetti delle disposizioni delle leggi sulle pensioni, morti o resi inabili a causa di servizio.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per il personale delle Ferrovie e delle altre Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

(Approvato).

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento » (N. 1039).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 1039.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Agli articoli 3, 4 (1° comma) e 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, sono sostituiti i seguenti:

*Art. 3.* — Gli arruolati, che, a senso dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, sono ascritti alle ferme minori di primo e di secondo grado sono tenuti a frequentare e a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento.

Di essi, quelli ascritti alla ferma minore di primo grado, hanno altresì l'obbligo di conseguire anche in tempo di pace il grado di sottotenente di complemento e completare con tale grado gli obblighi di servizio.

Gli arruolati, che, a senso del suddetto articolo, sono ascritti alla ferma minore di terzo grado, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi fino agli esami a sottotenenti di complemento.

*Art. 4* (1° comma). — Per gli ascritti alle ferme minori di secondo e di terzo grado di cui al precedente articolo 3, il conseguimento del grado di sottotenente di complemento è obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

*Art. 5.* — Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale

servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il *cinquantacinquesimo* anno di età.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, è abrogato.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 3.

Gli arruolati che a senso dell'articolo 83 (abrogato con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e successive varianti, sono stati ascritti alla ferma minima, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi suddetti fino agli esami a sottotenente di complemento.

Gli arruolati con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare e gli arruolati ammessi a ferma riducibile a senso degli articoli 81 e 82 (abrogati con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del citato Testo Unico delle leggi sul reclutamento, sono tenuti a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento. Per essi però il conseguimento del grado di sottotenente è obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma » (N. 1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

La musica della brigata granatieri cessa di avere tale denominazione ed assume quella di musica presidiaria del corpo d'armata di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata "Maggio Musicale Fiorentino" » (N. 1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata "Maggio Musicale Fiorentino" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato N. 1042.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La manifestazione musicale a carattere internazionale promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino » è riconosciuta ed autorizzata in via permanente. Non sono applicabili a detta manifestazione le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Art. 2.

Il « Maggio Musicale Fiorentino » avrà luogo nell'anno 1933 e successivamente ogni tre anni. (Approvato).

Art. 3.

Per il periodo nel quale si svolgerà il « Maggio Musicale Fiorentino » saranno concesse a coloro che si recheranno a Firenze per tale manifestazione riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi di volta in volta dal Ministro delle comunicazioni. L'Ente organizzatore è autorizzato a percepire la quota di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto per viaggio di ritorno.

(Approvato).

Art. 4.

L'organizzazione del « Maggio Musicale Fiorentino » è affidata al costituendo Ente autonomo del Politeama fiorentino di cui al Regio decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163.

(Approvato).

Art. 5.

Per tutti gli spettacoli lirici e concerti che l'Ente autonomo del Politeama fiorentino organizzerà per il « Maggio Musicale » in detto teatro, l'Ente stesso godrà dei benefici di cui al Regio decreto-legge n. 1163 in data 18 luglio 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile "Italia" » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge

10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile "Italia" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, è sostituito dal seguente:

« Sono condonate le somme liquidate o da liquidarsi per assegni e indennità agli ufficiali, sottufficiali ed operai scomparsi nel naufragio del dirigibile « Italia » corrisposte o da corrispondersi alle rispettive famiglie, per il periodo dal 26 maggio 1928, giorno successivo a quello del naufragio, al 29 settembre 1929, giorno successivo a quello del verbale che stabilì la data del naufragio stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra » « (N. 1055).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra »

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato N. 1055.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati ed invalidi di guerra, sono estese le disposizioni del testo

unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto n. 629 del 21 marzo 1929.

(Approvato).

Art. 2.

Per la nomina a sottotenente di complemento dei mutilati ed invalidi di guerra che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove od esperimenti, prescritti dal citato testo unico, si prescinde dalla idoneità fisica.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali nominati in base alla presente legge prestano servizio di prima nomina presso un ufficio od un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e vengono, all'atto della nomina stessa, iscritti nel Ruolo speciale previsto dall'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Gli ufficiali anzidetti sono compresi nel numero medio dei sottotenenti di complemento che possono essere annualmente assunti per tale servizio giusta la legge di bilancio.

Ad essi non sono applicabili per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale, in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro della guerra di emanare, di concerto col Ministro delle finanze, speciali norme esecutive.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare » (N. 1056).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 1056.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1930, n. 939, si applicano anche:

a) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili delle pubbliche amministrazioni;

b) al personale ausiliario, assunto con regolare contratto a termine, per sopperire ad esigenze di carattere permanente delle Amministrazioni, in base a disposizioni di carattere organico che ne stabiliscono altresì il contingente numerico, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'anzidetta legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 3 agosto 1930-Anno VIII.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria » (N. 1064).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

#### Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la revisione delle tabelle organiche, le ulteriori riduzioni dei trattamenti economici e le variazioni delle norme concernenti i personali degli enti nell'articolo stesso considerati, non si applica alle Casse di risparmio ed ai Monti di Pietà di prima categoria, fermo il divieto di attenuare e annullare le riduzioni applicate dal 1° dicembre 1930 negli attuali trattamenti organici di attività e di quiescenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930 » (N. 1079).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 1079.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930.

(Approvato).

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini e alle condizioni previste dall'articolo 16 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare altre questioni in materia fiscale nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 » (N. 1081).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 1081.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè ai due atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931.

(Approvato).

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disciplina-mento dei tipi di farina e di pane » (N. 1082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina-mento dei tipi di farina e di pane ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato N. 1082.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## CAPO I. — FARINA

## Art. 1.

Per « farina di frumento » o semplicemente « farina » deve intendersi il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

(Approvato).

## Art. 2.

La farina può essere: a) *a resa integrale*;

b) *abburrattata*.

La farina a resa integrale è il prodotto totale della macinazione del frumento pulito, con esclusione di qualsiasi setacciatura dello sfarinato.

La farina abburrattata è una parte del prodotto della macinazione del frumento pulito ottenuto per setacciatura dello sfarinato.

(Approvato).

## Art. 3.

Le farine che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni e rispondere ai seguenti requisiti:



LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

DENOMINAZIONE	Umidità % massimo	Valori riferiti a sostanza secca		
		Ceneri % massimo	Cellulosa % massimo	Glutine secco % minimo
Tipo 00 . . . . .	14	0,45	—	7
» 0 . . . . .	14	0,60	0,15	9
» 1 . . . . .	14	0,80 (1)	0,30	10
» 2 . . . . .	14	0,95 (1)	0,50	10

(1) Le ceneri non dovranno contenere più del 0,3 % di parte insolubile in acido cloridico.

(Approvato).

#### Art. 4.

È vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le farine debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi il nome della ditta molitoria e il tipo di farina.

(Approvato).

### CAPO II. — PANE

#### Art. 6.

Per pane deve intendersi il prodotto che si ottiene dalla cottura di una pasta lievitata,

forme fino a	60	grammi	umidità non più del	26 %
» da	100 a 250	»	»	28 »
» da	300 a 500	»	»	32 »
» da	600 a 1000	»	»	35 »
» da	1500 in poi	»	»	40 »

(Approvato).

preparata con farina di frumento, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

(Approvato).

#### Art. 7.

Le farine impiegate per la fabbricazione del pane destinato alla vendita al pubblico, debbono corrispondere alle denominazioni ed alle caratteristiche indicate nel precedente articolo 3.

(Approvato)

#### Art. 8.

Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina corrispondenti.

Il contenuto di umidità del pane destinato alla vendita al pubblico viene stabilito come appresso:

## Art. 9.

Analogamente a quanto è stabilito per le farine, è vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 10.

Il pane confezionato esclusivamente con farine dei tipi OO ovvero O è denominato « pane di lusso ».

Il pane confezionato con farine del tipo n. 1 è denominato « pane di 1<sup>a</sup> qualità ».

Il pane confezionato con farina del tipo n. II è denominato « pane comune ».

(Approvato).

## Art. 11.

Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Il pane di 1<sup>a</sup> qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto a peso.

Il pane di 1<sup>a</sup> qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a pezzi anzichè a peso.

(Approvato).

## Art. 12.

È fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità.

Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune è tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di 1<sup>a</sup> qualità e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune. Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di 1<sup>a</sup> qualità dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

(Approvato).

## CAPO III. — PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E CONTROLLI

## Art. 13.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di farina e di pane, per gli accertamenti che potranno essere disposti dalle competenti autorità, saranno indicate nelle norme da emanarsi in dipendenza del successivo articolo 20.

È fatto obbligo ai molini di tenere un campione di 1 kg. di ogni partita di frumento trasformato in farina.

(Approvato).

## Art. 14.

I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia Stazione chimico-agraia sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.

(Approvato).

## Art. 15.

Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il Capo del laboratorio o del Servizio presenterà un rapporto circostanziato al prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di lire 100 per ogni campione.

(Approvato).

## Art. 16.

Nei casi in cui sorgano comunque contestazioni circa il risultato delle analisi dei campioni, si farà luogo ad una revisione delle analisi.

stesse che sarà eseguita dal Laboratorio chimico del Ministero dell'Interno — direzione generale della Sanità pubblica — il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari.

(Approvato).

#### Art. 17.

I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal ministro delle corporazioni, di concerto col ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito un apposito comitato costituito presso il Ministero delle Corporazioni.

Detto Comitato sarà composto di due membri designati dal Ministero delle Corporazioni e di altri 9 designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'Interno da quello dell'Agricoltura e delle Foreste, dalla Confederazione Nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione Generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione Nazionale fascista del Commercio, dall'Ente Nazionale della cooperazione, dalla Confederazione Nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione Nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione Nazionale fascista dei sindacati del commercio.

La nomina del Comitato sarà fatta dal ministro delle corporazioni, di concerto col ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

### CAPO IV. — SANZIONI PENALI

#### Art. 18.

I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 10.000 e nei casi più gravi potrà essere disposta anche la chiusura dell'esercizio.

I contravventori alle norme che saranno emanate per l'applicazione della presente legge saranno puniti con l'ammenda sino a lire 5.000.

(Approvato).

### CAPO V. — DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 19.

La spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, compresa quella che dovrà essere corrisposta al Ministero dell'Interno a titolo di rimborso per le spese delle analisi di cui al precedente articolo 16, farà carico al capitolo 50 del bilancio di previsione per l'esercizio 1931-32, del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il ministro delle corporazioni, di concerto coi ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(Approvato).

#### Art. 22.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 » (N. 1083).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni

nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

Ai soli effetti del riparto e della distribuzione della sovrimposta provinciale, per i distretti di Uffici delle imposte o per i comuni nei quali venga attivato isolatamente il catasto nuovo in applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276, dovrà prendersi a base l'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto.

Soltanto quando il nuovo catasto sarà attivato agli effetti tributari in tutti i comuni della rispettiva provincia, la sovrimposta provinciale sarà ripartita in base all'imposta erariale risultante dall'applicazione della nuova rendita censuaria.

Fra i singoli possessori del comune, però, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base della nuova rendita iscritta sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di Piazza del Duomo di Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609 » (N. 931-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate

norme circa il piano regolatore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1609 ».

A questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti da parte della Commissione permanente dei decreti-legge.

Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se gli emendamenti sono accettati dal Governo e se consente che la discussione si apra sul testo emendato.

DI CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto gli emendamenti e consento che la discussione si apra sul testo emendato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1609, con le seguenti modificazioni:

« Il comma 2° dell'articolo 2 è soppresso »;

All'articolo 2, comma 3°, alle parole « imponibile catastale, depurato dell'imposta fondiaria, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7,50 per cento », sono sostituite le altre: « imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento »;

« Il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso »;

All'articolo 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora il comune scelga di seguire la « procedura normale, i termini stabiliti dalla « legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del Prefetto da « pubblicarsi nei modi di legge »;

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per la zona compresa tra le vie Carlo Alberto, « Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano « e San Giovanni in Conca, rimangono ferme le « norme stabilite nel Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, restando fissato in « anni dieci il termine assegnato alla esecuzione « del piano, e con estensione ai trapassi di

« proprietà per i fabbricati di queste zone della « disposizione contenuta nell'articolo 8 del presente decreto ».

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 125 del 1º giugno 1931.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che l'attività edilizia nel comune di Milano richiede, in considerazione del ritmo con il quale si svolge, che sia provveduto di urgenza a stabilire le norme di piano regolatore da osservarsi nella sistemazione delle zone poste immediatamente a sud, ad est, ed a nord-est della piazza del Duomo;

Udito il Consiglio di ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, e con quello per la giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona immediatamente a sud, est, e nord-est di piazza del Duomo in Milano, in data 17 dicembre 1930-IX, adottato con deliberazione podestarile in data 6 gennaio 1931-IX, n. 236717, protocollo generale, da ritenersi, per conseguente effetto, piano particolareggiato esecutivo, con facoltà pel comune di Milano di espropriare anche i beni attigui secondo la zona indicata nel piano stesso e l'elenco descrittivo formante parte integrante di detto piano.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

## Art. 2

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale, depurato dell'imposta fondiaria, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7,50 per cento a seconda delle condizioni generali e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 11.

Così pure l'imponibile netto sarà quello relativo ai beni espropriandi alla data in cui venne dal comune di Milano adottato e pubblicato il presente piano

Inoltre nella determinazione dell'indennità di espropriazione si dovrà riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

## Art. 3.

Allorquando il comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso dovrà darne notifica ai proprietari degli stabili che dovranno venire espropriati per tale scopo. Contemporaneamente dovrà invitarli a dichiarare entro un termine fissato dal podestà se o meno intendano essi stessi addivenire alla ricostruzione della loro proprietà (singolarmente, se proprietari dell'intera zona da sistemare, o riuniti in consorzio) secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune potrà sta-

bilire di caso in caso, nonchè secondo il piano finanziario che il comune avrà formato per attuare le singole parti del piano stesso.

Tale disposizione non si applica ai casi nei quali fossero già intervenuti accordi per la esecuzione del piano, che avessero riportata la superiore approvazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Milano, potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo 5.

#### Art. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

*a)* il prefetto della provincia di Milano, in seguito a richiesta del comune di Milano, disporrà perchè in contraddittorio del comune stesso e dei rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'articolo 2 del presente decreto, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Milano, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti ai rispettivi stabili.

Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

*b)* nel decreto di determinazione della indennità, il prefetto dovrà pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante dovrà eseguire il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, dell'importo delle indennità di cui sopra;

*c)* effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di tra-

sferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a)* del presente articolo;

*d)* tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

*e)* nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

*f)* trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d)* del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diverrà definitiva;

*g)* le opposizioni di cui al comma *e)* del presente articolo saranno trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma, per l'eventuale nuova valutazione, dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 2 del presente decreto.

#### Art. 6.

Per l'attuazione del presente piano regolatore è concessa al comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del regolamento per la esecuzione della legge 12 luglio 1912, n. 866, approvato col Regio decreto 14 dicembre 1913, n. 1429, salvo per gli altri beni pure avvantaggiati dall'esecuzione del presente piano, l'applicazione eventuale dei contributi di miglioria secondo il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

#### Art. 7.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali, secondo il presente piano regolatore debbano

essere dotate di portici, dovranno senza indennizzo di sorta lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi, oltre il contributo suindicato.

Art. 8.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano approvato col presente decreto, è stabilita nella somma fissa di lire 10, per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 9.

Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione del piano approvato col presente decreto, che saranno compiute nel termine di cui al successivo articolo 11, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalla sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10.

Per quanto non previsto o modificato col presente decreto, avranno vigore, per quanto applicabili, la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per l'esecuzione del piano approvato col presente decreto, è assegnato al Comune il termine di anni 20 a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di 20 anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano, dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui

sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tale caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 12.

Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante la esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 ed 8 del presente decreto saranno applicate anche al piano regolatore della zona compresa tra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni Conca; per il quale il termine di attuazione è fissato anche in anni 20, giusta il primo comma dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
CROLLALANZA  
ROCCO  
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene » (N. 1017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Appiani, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto.

Caccianiga, Cagni, Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Cassis, Catellani, Cavazzoni, Ceslesia, Ciraolo, Colonna, Conci, Concini, Cornaggia, Cossilla, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Fara, Farina, Fedele.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Gatti Salvatore, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Larussa, Libertini, Loria, Lucioli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Padulli, Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Petiti di Roreto, Pironti, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Spirito, Squitti, Strampelli, Suardo.



Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre.

Vaccari, Varisco, Venturi, Venzi, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (988):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (1005):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento (1039):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma (1040):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino » (1042):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia » (1053):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra (1055):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Concessione anche al altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare (1056):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria (1064):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930 (1079):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare altre questioni in materia fiscale nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 (1081):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Disciplinamento dei tipi di farina e di pane (1082):

Senatori votanti. . . . .	178
Favorevoli. . . . .	172
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 (1083):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano, e sono state dettate norme circa il piano regolatore appro-

vato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609 (931-A):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene (1017):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

#### Presentazione di un disegno di legge.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno unirsi alla Presidenza del Senato per porgere gli auguri di capodanno alle loro Maestà.

(Risultano sorteggiati, come effettivi, i senatori: Brandolin, Tofani, Marchiafava, Guglielmi, Arlotta, Pitacco, Alberici, Mayer, Morrone; e come supplenti i senatori: Colonna, Mazzoccolo e Solari).

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli istituti medi d'istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale » (N. 1051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del

Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle Ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie stesse.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea, con la seguente modificazione: al 3° comma dell'articolo 2, alle parole a ferma minima o a ferma riducibile, sono sostituite le parole: a ferme minori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla con-

cessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano » (N. 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, col quale si autorizza il contributo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo » (N. 1066).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1931.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Commissariato per il turismo, cui è proposto un commissario nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato.

Il commissario per il turismo è alle dipendenze del Capo del Governo.

Art. 2.

Spetta al Commissariato per il turismo di dirigere e coordinare tutte le attività concernenti il turismo; di promuoverne lo sviluppo; e di vigilare su tutti gli enti, istituti, organizzazioni e comitati che svolgono azione nel campo turistico.

Art. 3.

Con decreti del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Onorevoli colleghi, l'ampia discussione fattasi di recente intorno a questo decreto nell'altro ramo del Parlamento e l'ora tarda, che induce a non abusare della vostra pazienza, mi faranno limitare le mie parole ad alcune raccomandazioni che mi lusingo saranno tenute in qualche conto.

Desidero anzitutto esprimere la mia compiacenza per questo provvedimento; provvedimento che da tempo si attendeva e che indubbiamente non tarderà a far risentire i suoi benefici effetti, soprattutto per il modo in cui il nuovo Commissariato è stato congegnato: agile, snello, rapido, posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo. Tutti pregi ampiamente chiariti dal nostro egregio relatore e su cui quindi non mi dilungo. In questo preoccupato desiderio, che oggi ha condotto il Governo alla istituzione del Commissariato, entra il proposito di vedere risolto nel modo migliore uno dei problemi della nostra vita economica. Ma io penso che, ancor più di una preoccupazione relativa ad un problema economico, esso debba interessarci per il desiderio che ogni italiano ha, e deve avere, di attirare gli stranieri oggi nel nostro paese, perchè coi loro occhi possano riconoscere come è nobile e fattiva la fisionomia dell'Italia nuova.

È lontano il periodo in cui tutte le più nobili anime e tutti i più eletti ingegni guardavano alla nostra Patria come ad un ideale pellegrinaggio. È lontano ormai il tempo in cui Stendhal, accingendosi a fare quel suo memorabile viaggio in Italia, esclamava: *J'ai trop de plaisir*

*de faire ce voyage!* Ed era ancor vivo l'eco dei canti di Byron e di Goethe! Tutto questo è molto cambiato, anche perchè probabilmente è assai affievolita la voce dei poeti nel mondo. Veniamo a cose molto più prosaiche: l'Italia deve giustamente preoccuparsi del suo problema turistico, come si preoccupa di vari altri elementi del tutto nuovi che sono un privilegio o una disavventura della vita contemporanea. Perchè è appunto di quest'ultimo periodo di tempo — ultimo relativamente, s'intende — la concorrenza sorta, oserai dire, in ogni altra parte del mondo, per cui dall'Egitto all'Africa, dalla Riviera francese alle vette della Svizzera, d'estate e d'inverno, ci andiamo contendendo questa non larga schiera di viaggiatori fattasi, soprattutto in questi tempi, anche meno larga.

Quindi si comprende perfettamente che il Governo nazionale, rendendosi conto della necessità di fronteggiare una simile concorrenza, abbia voluto, con il mezzo più idoneo, e sicuramente più fattivo, portare tutto il peso dell'autorità e dei mezzi di cui dispone per disciplinare e coordinare sempre meglio le varie, eccellenti iniziative che fino adesso tendevano allo stesso scopo. Iniziative così note, che basta enumerarle, per amor di brevità, senza esaminarle particolarmente. Ma io non posso non ricordare il lungo e nobile lavoro svolto in questo campo dal glorioso Touring Club Italiano a cui siamo tutti così sinceramente e da tempo affezionati. Non dirò dell'Automobile Club d'Italia, perchè ho anche l'onore di farne parte, ma non posso invece non mettere in evidenza come il Commissariato provvidamente riuscirà a dare sempre maggiore impulso e sempre maggiore armonia all'opera eccellente, veramente ammirevole, che svolgono già adesso le due istituzioni, che di proposito si occupano del movimento turistico in Italia: l'E.N.I.T., di cui l'onorevole Suvich è da tempo l'operoso Presidente, e la C.I.T., la Compagnia Italiana Turismo, che con i mezzi, veramente non molto larghi, a sua disposizione e attraverso tutto il mondo con, salvo errore, settanta uffici propri e seicento uffici corrispondenti, sta prendendo magnificamente posto per completare l'opera di propaganda che l'E.N.I.T. si è riservata.

Ora la prima raccomandazione, onorevole Suvich, che io le rivolgo, sicuro che ella se ne preoccuperà, si riferisce tanto all'E.N.I.T., quanto alla C.I.T. Come accennavo, il lavoro di propaganda ed il lavoro di raccolta, dirò così, dei forestieri che vengono in Italia, è distribuito fra questi due Istituti, che devono sempre meglio tenersi per mano e completarsi a vicenda. Ma bisogna che essi siano aiutati, confortati anche dalla buona volontà di tutti gl'Italiani: italiani che vivono nel paese e italiani che viaggiano all'estero. Ora questo non avviene sempre. Ho qui sul mio banco, e mi affretterò a comunicarglieli, due documenti che sono di ieri e che ho voluto citare perchè è bene documentare a volte certe affermazioni.

Il primo consiste in un numero speciale pubblicato tre giorni or sono da uno dei più diffusi giornali d'Europa, dedicato agli sports invernali, che, come tutti sanno, richiamano tanto movimento di viaggiatori. Ebbene, in questo numero speciale di sei pagine si parla diffusamente e si pubblicano illustrazioni di sports invernali di tutte le stazioni alpestri della Svizzera, di molte della Francia, ma di quelle italiane — e pure in Alto Adige ne abbiamo delle eccellenti — non si fa parola.

Quindi bisognerà vigilare perchè queste omissioni non si rinnovino, tanto più che esse sono purtroppo molto spiegabili quando si prenda nota della campagna ormai sistematica che, preoccupati della nostra organizzazione alberghiera e turistica, vanno facendo a nostro danno i nostri concorrenti. La Compagnia Italiana del Turismo proprio di recente ha eseguito un'inchiesta interessantissima, in quanto ha incaricato i suoi agenti sparsi nelle varie città d'Europa di farsi iniziatori, senza, s'intende, lasciarsi conoscere, di una indagine presso le maggiori agenzie di viaggio straniera, per domandar loro dove consigliassero di passare l'inverno. Ebbene, al cento per cento le risposte delle agenzie straniera sono state date nel senso di consigliare altri luoghi invece di quelli italiani.

Quanto alla Compagnia Italiana di Turismo, ho avuto sott'occhio ieri l'altro un documento la cui pubblicazione mi ha veramente fatto una penosa impressione, come sono sicuro la farà in voi tutti. Si tratta dell'annun-

zio pubblicitario della crociera del piroscafo *Roma* che si dovrà svolgere dal 14 al 21 febbraio prossimo. Il piroscafo è della Navigazione Generale Italiana. Dopo un programma particolareggiato della crociera si trova una nota in cui si legge: « Interessanti escursioni a terra sono affidate alla Ditta *Thomas Cook e S.* ». Ora, che la più grande compagnia di Navigazione Italiana organizzi una crociera e ignori un organismo come la Compagnia Italiana del Turismo, che potrebbe organizzare queste escursioni in modo perfetto, come già ne ha organizzate mille altre in altri luoghi e in altre occasioni, è veramente deplorabile, ed è su questi errori che il Commissariato del turismo potrà porre, con opportuna energia, opportuni rimedi.

Parlando del turismo si parla quasi sempre, o per lo meno si pensa, al movimento dei viaggiatori stranieri. Invece io non dubito, ed è questa, onorevole Suvich, un'altra raccomandazione che affido alle sue cure, che il Commissariato si debbe preoccupare anche del turismo interno, in quanto l'eccellente iniziativa recente dei treni popolari, di cui va data veramente una schietta lode al Ministro delle comunicazioni, sta a dimostrare che appena si offra al popolo italiano la possibilità di viaggiare, esso ne approfitta molto lietamente. Ciò servirà non solo a dar sempre maggiore incremento al nostro movimento turistico, ma servirà, e non sarà poco, a dare sempre maggiore incremento all'educazione artistica del popolo italiano; servirà soprattutto, come ha già servito nei mesi dell'estate scorsa, ad attenuare in parte il disagio che in questa vasta crisi dell'industria turistica, derivante dall'ora che attraversiamo, si ripercuote soprattutto sulle nostre città d'arte, per le quali tutte mi basterà ricordarne una sola, Venezia. Venezia, che nei giorni della guerra e nei giorni del dopoguerra, e anche adesso, ha sopportato in nobile silenzio tanti sacrifici senza niente chiedere, è appunto per questo tanto più meritevole di tutte le nostre preoccupazioni e di tutto il nostro amore.

Lo Stato, il Governo hanno fatto tutto quello che poteva desiderarsi per una perfetta attrezzatura capace di richiamare molti stranieri fra noi. La più bella propaganda, infatti, di turismo consiste indubbiamente nel per-

fetto funzionamento delle ferrovie dello Stato italiano, ormai prime, ammirate e invidiate da tutte quelle degli altri Paesi. A questo aggiungasi un lavoro continuo, eccellente, degli altri mezzi sussidiari: ottimi servizi automobilistici pubblici, eccellenti linee di comunicazione aerea; e ultimo, forse nell'ordine, non certo per importanza, il mirabile riordinamento della nostra rete stradale, voluta personalmente essa pure dalla lungimirante chiarezza del Capo del Governo e destinata a richiamare schiere di turisti automobilisti fra di noi.

Non so se il Commissariato del turismo, che si è ora istituito, potrà, come spero, portare la sua attenzione anche sul problema che ha apparentemente una importanza e un interesse indiretto per i riflessi turistici; ma se questo egli potrà fare, raccomando vivamente all'onorevole Suvich di insistere presso l'Azienda autonoma della strada (che pure ha riordinato così bene e così rapidamente le grandi strade di comunicazione, e soprattutto le grandi strade di accesso ai confini) onde si occupi anche delle strade secondarie che conducono a tanti luoghi di arte, che nel nostro paese rappresentano una meta tanto desiderata e prediletta da quanti vengono a visitare e ricercare il nostro patrimonio artistico.

Ciò fatto (e volgo alla fine) bisognerà anche avvisare a qualche nuovo mezzo, o a qualche mezzo vecchio rinnovato, perchè i forestieri venendo in Italia si divertano più di quello che non si siano divertiti finora. E questo argomento, che è forse l'argomento centrale della materia di cui stiamo trattando, va pure accennato con una certa precisione e con una certa delicatezza, anche perchè non sarà male in questa sede sfatare molti luoghi comuni che si ama di ripetere a questo proposito.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che quando si è rilevato che il movimento turistico in Italia è non dirò diminuito in genere, ma per lo meno diminuito di qualità e rispetto alla durata della permanenza degli stranieri in Italia, si invocarono paragoni con grandi città di altri Stati, quasi invidiando attrazioni, organizzazioni di divertimento, di sport e via dicendo, che indubbiamente valgono a richiamare e a trattenere molti viaggiatori in altri paesi. Io non sono affatto di questa opinione. Io penso che un paese come l'Italia, che è un

grande paese, che ha tante ragioni di attrazione per tutti grazie alle sue meraviglie naturali, alle sue bellezze storiche, alle possibilità di sviluppare sempre più le grandi manifestazioni artistiche e sportive che interessino italiani e stranieri, non ha bisogno di fare ricorso ad emulazioni con le feste di Montmartre di Parigi e con le notti chiassose di Berlino.

Dirò anzi che nel ritmo della nuova Italia fascista, fatta di austerità e di disciplina, questi espedienti sarebbero una grossa stonatura, mentre penso che una serie di iniziative, che pur non offendendo questi nostri intimi e ormai gelosamente custoditi sentimenti, valessero a dare ai nostri graditi ospiti una serie di interessanti spettacoli artistici, teatrali, ecc., potrebbero completare magnificamente quella ricca messe di tesori che noi, con quello che ci offre il nostro antico patrimonio di arte, possiamo già offrire ai visitatori. Peggio ancora: si è parlato del giuoco, come del toccasana capace di colmare tali lacune. Io non dico di più poichè non adesso a me spetta una discussione di carattere etico. A questo riguardo mi limiterò a dichiarare la mia modesta opinione che mi fa pensare che se una casa di giuoco, concessa ad un luogo di cura, ad una stazione climatica, può giovare a quel determinato luogo, sarebbe profondamente umiliante per l'Italia contemporanea che essa dovesse affidarsi per il richiamo dei visitatori stranieri ad un manipolo di biscazzieri. (*Commenti*).

Quindi io confido che ella, onorevole Suvich, si preoccuperà, con la operosa attività che tutti le riconoscono, di dare vita e di incoraggiare tutte le manifestazioni di nobile svago, che possano coronare il programma che il suo Commissariato si dispone ad attuare, non senza perdere di vista certi piccoli inconvenienti che sono stati già accennati da vari oratori nella discussione fatta alla Camera ma che forse non è male ricordare anche qui. Bisogna anche preoccuparsi della applicazione della tassa di cura e di soggiorno, che è senza dubbio diventata uno dei più gravi intralci allo sviluppo delle nostre stazioni turistiche; anche perchè, se vi sono alcuni luoghi, parecchi luoghi, nel nostro paese che hanno mostrato di profittare di questa tassa, intendendone lo spirito, e cioè dedicandone tutti i proventi ad introdurre una serie di perfezionamenti sia

nell'edilizia, sia nel giardinaggio, sia nella vita sociale dei luoghi stessi, ve ne sono altri (e se non fosse odioso ne vorrei ricordare qualcuno posto quasi alle porte di Roma), in cui i viaggiatori sono tassati senza che l'applicazione della tassa stessa offra alcun vero vantaggio. Sarà bene guardare a tutto ciò senza indulgenza.

Come pure sarà bene esaminare con molta attenzione il problema alberghiero italiano, problema, mi affretto a dichiararlo, che in generale merita tutto il nostro incoraggiamento, specie in quest'ora in cui la classe degli albergatori si dibatte in gravi difficoltà, cercando di sopportare, con spirito di tenacia, i sacrifici a cui è sottoposta. Però anche in questo non è da escludere che vi siano degli inconvenienti che conviene emendare, perchè basta un'inconveniente singolo, raccolto e portato fuori d'Italia da un visitatore, perchè la concorrenza straniera lo elevi a sistema da generalizzare a danno di tutta la nostra classe alberghiera.

Veda, onorevole Suvich, di superare una buona volta anche il grave e tanto deplorato inconveniente della percentuale sul servizio, che praticamente viene poi, con la mancia, raddoppiata. È uno dei più grossi inconvenienti di cui si lagnano i viaggiatori stranieri ed italiani. Io mi rendo conto che l'adozione della percentuale sia il più pratico e forse anche il più simpatico sistema. Ma occorre che esso venga applicato con molta serietà e senza possibilità degli abusi che si vanno deplorando con generale rincrescimento.

E con questo ho finito. E termino, onorevole Suvich, con l'augurio, che per me è certezza, di presto riconoscere i brillanti risultati che il Paese potrà ricavare dall'opera che ella potrà svolgere in condizioni particolarmente favorevoli. Si dice (l'ho sentito dire anche nei corridoi di Palazzo Madama) che il Commissario non potrà far miracoli! Ebbene io dico all'opposto che il Commissario farà dei miracoli! E ciò per la buona volontà che l'onorevole Suvich mette nelle cose, ma soprattutto perchè egli ha la fortuna di poter svolgere la sua azione alle dirette dipendenze del Capo del Governo e della Presidenza del Consiglio, ove tutte le varie questioni di questo genere possono trovare la più rapida e felice soluzione.

Io penso che una delle questioni che, appunto attraverso la Presidenza del Consiglio, si potrà studiare e risolvere molto elegantemente, è quella delle varie iniziative regionali, le quali, se pure hanno dato fino adesso degli eccellenti risultati, sono state male organizzate nei riguardi della pubblicità estera. Esse non hanno servito, come avrebbero potuto, a richiamare viaggiatori da lontano. Le varie « Primavere » fiorentine, siciliane, romane, hanno bisogno, a mio giudizio, di passare tutte alla diretta dipendenza del Commissariato per il Turismo, il quale potrà prendere accordi con il Ministro delle comunicazioni, anche per definire una buona volta la tanto discussa questione delle tessere ferroviarie, che, se concesse come avviene per alcune grandi manifestazioni — l'esposizione di Venezia, la quadriennale a Roma e via dicendo — hanno veramente largamente concorso a richiamare stranieri e a finanziare i vari Comitati promotori, mentre in molti casi si prestano ad abusi che è bene finiscano; abusi che si risolvono in gravissimi danni pel bilancio delle Comunicazioni. Io penso che sarebbe molto utile che alla Presidenza del Consiglio, e per essa al Commissariato del turismo, fosse affidata dal Ministero delle comunicazioni una somma annuale, stanziata in bilancio, con la quale venissero sussidiate le manifestazioni che ne sono veramente meritevoli, senza consentire che più oltre il bilancio delle ferrovie venga a perdere somme ingenti per finanziare Comitati la cui finalità consiste molte volte nel procurare delle croci di cavaliere ai componenti dei medesimi.

Onorevole Suvich, io non dubito che, quando ripareremo, anche in questa aula, dell'opera che ella avrà svolto nel suo primo esercizio, il Senato sarà concorde nel rivolgerle un plauso per l'opera che ella avrà compiuta. (*Applausi; congratulazioni*).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi, mi ero iscritto a parlare su questo disegno di legge per esprimere la mia viva soddisfazione nel vedere che una lunga aspirazione, e una lunga aspettazione, — della quale varie volte voi avete avuta testimonianza con le mie relazioni per l'E. N. I. T. inviate ogni anno a ciascuno di voi — sta ora per essere soddisfatta.



Esprimo adunque la mia soddisfazione al Capo del Governo e Primo Ministro, che con pensiero preveggen- te e savio ha avvocato a sè questo nuovo e non lieve problema del turismo e ha costituito il « Commissariato per il turismo ». E poi mi rallegro che l'Alto Ufficio sia stato affidato all'egregio e caro onorevole Suvich, che seguo con viva simpatia, anche come mio successore nella presidenza dell'E.N.I.T., che ebbe faticose e varie fortune, ma iniziò l'opera e lasciò di sè buona fama.

Fo plauso poi all'onorevole Salata per la sua relazione. Egli ha posto in chiara evidenza il problema costituzionale: non abbiamo infatti costituito con questa legge, da votare tra poco, una nuova agenzia o ufficio o direzione di viaggi e viaggiatori, ma un utile dicastero, di poche persone e di molta utilità, che dipende direttamente dal Capo del Governo, e che regola, eccita, governa e segue i vari movimenti del turismo, che ormai in Italia è grave e interessante campo di azione. Enti diversi costituivano, per varie iniziative, una specie di raccolta di buoni suonatori, in attesa di un Direttore di orchestra abile e forte. Era urgente provvedere. Il Duce disse in un suo alto discorso che « il turismo è una delle fonti precipue della prosperità di domani, specie per il paese che offre al mondo incanti, panorami e fino città dissepolte ».

La soluzione è felicemente raggiunta; ed il commento dell'onorevole Salata mi pare molto opportuno e giustamente esatto.

Dovrei dunque fermarmi qui poichè ho fiducia nell'opera del Commissariato dipendente dal Presidente del Consiglio, e Primo ministro segretario di Stato, certo che codesta opera non soffrirà più lunghe pene, e per mancanza di mezzi e per non facile ascolto nei Ministeri, e potrà invece presto giungere alla soluzione delle richieste necessarie a sempre nuovi problemi, tanto interessanti per l'Italia, maestra delle arti e mirabile di bellezze naturali.

Altri Stati seguirono la nostra iniziativa ed ora ci precedono, con Enti, uffici e leggi speciali.

Il Commissariato è un *atto di fede* e viene a tempo. Era necessità, è un organo di Stato, corrisponde direttamente con il Capo del Governo e coi ministri e ha vasta sfera di azione. Mi associo all'onorevole Gallenga per il suo ri-

cordo di classici viaggi in Italia. E credo bene, onorevole Gallenga, di aggiungere nella rievocazione sua anche un altro elemento per la propaganda italiana, e cioè il libro.

Tutti sanno l'immensa importanza che hanno avuto « Il viaggio in Italia » di Goethe e i « Reisebilder » dello Heine, e soprattutto, risalendo negli anni, il viaggio dell'illustre astronomo Lalande che venne in Italia per studiare e per vedere il nostro Paese, se ne innamorò, e scrisse una *Guida d'Italia* in nove volumi, uscita nel 1780 a Parigi e a Venezia, che formò un interessantissimo ed erudito manuale; utile anche per i viaggiatori di oggi. Fu anche ristampato a Ginevra nel 1790 e lodato dal difficile e aspro Baretta.

E questo io raccomando all'onorevole Suvich, di fare — se potrà — conoscere un po' il libro italiano; egli avrà degli uffici all'estero, e potrà anche far semplicemente vedere i libri italiani, e di dottrina e di arte, oggi vestiti di bellissime vesti editoriali. Questa sarà un'azione utilissima ed un'opera buona, perchè il libro italiano, come tutti sanno, è costoso e poco conosciuto all'estero, e la lingua italiana è poco diffusa, per quanto la Società « Dante Alighieri » svolga la sua opera per mutare questa situazione, ed abbia ormai la soddisfazione di vedere come — in Olanda, in Svezia, in Norvegia — le sue lontane Sezioni siano piene non solo di italiani, ma anche di nativi del luogo che desiderano di imparare la nostra lingua. Ad Amsterdam abbiamo una scuola mirabile, diretta dal prof. Gardenghi, che sa formare in poco tempo dei buoni parlanti d'italiano, molti dei quali poi si rivedono nell'estate a frequentare i corsi dell'Università di Perugia.

Bisognerebbe, onorevole Suvich, alleggerire almeno la spesa postale per il trasporto dei libri all'estero. Altre nazioni lo fecero.

L'onorevole Gallenga ha fatto alcune considerazioni pratiche ed io mi fermerò un poco su di esse. Egli ha notato giustamente difetti di propaganda, che pure è cosa importantissima e necessaria, ed è in concorrenza con quella degli altri paesi che richiamano forestieri. Io so bene quanto è difficile farla, e penetrare nei grandi giornali e nelle grandi riviste estere; e so anche quanto sia ancora più difficile impedire che nei grandi giornali e riviste estere si scrivano cose contro l'Italia. Non dirò che ora

dovunque si stampino addirittura degli annunci come quelli che si leggevano in alcuni alberghi di confine, assicuranti « che non si usavano frutta italiane, perchè malate o pericolose »! Questa penetrazione è opera molto difficile; ma io credo che l'onorevole Suvich ora meglio potrà farla, con i mezzi messi a sua disposizione e con l'autorità che gli viene dall'ufficio.

Occorrerà poi far conoscere il nostro paese, le sue bellezze, le sue feste tradizionali; ci sono già libri e opuscoli bene illustrati e molto diffusi; ora c'è anche il cinematografo, e in Italia si ha uno speciale organo di Stato, o quasi, che dà ottimi risultati e che esporta le proprie pellicole, perfino in Cina: e ne trae utilità e soddisfazioni.

Oltre a questa propaganda, che è un problema generale e investe e mette in gara tutti i paesi d'Europa e l'Egitto e l'America, si dovranno affrontare alcuni problemi più specialmente tecnici.

Le ferrovie già accrebbero le comodità col loro ottimo servizio; gli auto pure; le strade sono in progresso lodato.

È tardi e mi gioverà esser breve. Bisogna prepararsi, fin d'ora e bene, alla sperata ripresa della vita economica.

Abbiamo una grande industria in Italia, priva di materie prime, ma ricchissima: l'industria idro-minerale, che bene può svilupparsi perchè abbiamo molte ottime acque. Parlo della valorizzazione delle nostre stazioni di cura. Bisognerebbe attrezzarle e accreditarle e bene far conoscere gli stabilimenti che esistono, alcuni dei quali sono veramente ammirevoli.

E così Montecatini è in continuo progresso e rende; Salsomaggiore è avanzatissima, e non so se sia felicemente redditizia o meno, perchè (come è notato nella relazione sul rendiconto consuntivo dell'onorevole Mayer) noi non abbiamo più un bilancio dell'azienda di Salsomaggiore dal 1922. Dunque bisogna valorizzare queste stazioni idro-minerali e soprattutto quelle industrie relative [ad esse, che hanno possibilità di felice sviluppo in Italia.

Mi sono preoccupato, quando ero all'ENIT, di tale tema e ho notato che la Francia ha buone organizzazioni, malgrado la sua povertà di acque minerali, se escludiamo Vichy; che la Germania è ricca di acque ed è forte di organizzazioni mirabili, per le cure con regole

fisse e qualche volta anche eccessive, mentre l'Italia, pure avendo moltissime acque ottime, è ancora molto indietro, nell'organizzazione delle cure mediche e nella vendita delle acque in bottiglia, eccettuata la « S. Pellegrino » che è riuscita felicemente a esportare ogni anno quattro o cinque milioni di bottiglie. In questo campo, siccome a noi la materia prima costa quasi nulla e può sviluppare anche industrie sussidiarie, ci sarebbero molti progressi da fare.

A questo proposito devo ricordare, a titolo di esempio, i provvedimenti presi in Germania: quando questa estate fu messa una forte tassa sui passaporti per coloro che si recavano all'estero (e lo si vide specialmente in Italia) a scopo turistico; e fu messo anche un limite di denaro per coloro che venivano tra noi. Invece si facilitò il viaggio per coloro che dimostravano di venire per una cura idro-minerale. Dunque c'è già una spinta all'estero a questo fine. A Merano infatti (ad esempio) crescono molto le *giornate di cura*; e si vede un progresso confortante.

L'E.N.I.T. stesso cercò di organizzare viaggi di medici esteri. Era proposito utile per far conoscere le nostre acque. I viaggi, curati dall'E.N.I.T., hanno dato buoni risultati per il successo turistico. Molti medici vennero in Italia, erano ben trattati, ammiravano cose belle e buone. Ma non si videro risultati pratici. Bisognerebbe sviluppare meglio questa organizzazione, per vedere risultati compensativi di questa spesa che l'Italia fa. Anche in qualche Università italiana sarebbe bene istituire cattedre, sia pure con liberi docenti, di idrologia, per insegnare questa materia che non è ancora diffusa come si conviene e risponde ad una necessità e utilità italiana.

E c'è il campo dell'industria alberghiera: tutti conoscono i progressi fatti in Italia e sanno la crisi attuale, ma ancora vi è qualche cosa da rivedere o da organizzare. Io credo che l'onorevole Suvich già stia pensando a questa sistemazione affinché cessi, ad esempio, il malvezzo di mettere prezzi esorbitanti sui cartelli nelle stanze degli alberghi, salvo poi a transigere ragionevolmente contrattando. E non a tutti riesce o piace fare ciò.

Un'altra questione è quella del « credito alberghiero », che bisognerebbe risolvere. La

vita degli alberghi, finanziariamente parlando, è oggi amara assai: anche a Roma se ne chiudono parecchi. Da per tutto stentano alquanto la vita, specie quelli di lusso, malgrado i progressi apportati nelle aziende ed il non troppo caro prezzo. C'è crisi economica dovunque e necessità di economie.

Vi è il problema delle miglitorie. Sono assai costose, specie per servizi di igiene, bagni ecc. Se fatte dall'affittuario, restano al proprietario allo scadere del contratto. L'equità consiglia un provvedimento di diritto in proposito. Ed anzi una raccomandazione vorrei fare anche a lei, onorevole ministro Mosconi, a riguardo della tassa di soggiorno e a quella del turismo.

A quanto si legge, e a quanto si sa, gli albergatori sono bersagliati da un'infinità di tasse, circa cinquanta; oltre il peso finanziario è anche il fastidio che bisognerebbe evitare. I viaggiatori poi si annoiano di queste difficoltà. E bisognerebbe alleggerire e rimediare un po' a questa situazione di cose; sgravare e semplificare. Vi sono persino tasse obbligatorie per servizi non chiesti e non ricevuti, come quella della radio che colpisce anche chi non ne usa!

Vi è poi la tassa di soggiorno, la quale merita una riforma, e ciò per varie ragioni. Innanzi tutto la tassa di soggiorno non è soltanto un gravame per chi si fermi parecchi giorni, ma lo è anche per chi si fermi pochissimi giorni, finanche un giorno solo. Ieri noi abbiamo votato una legge che viene forse a peggiorare per i turisti questa forma di gravame fiscale, che non discuto o disapprovo, ma vorrei fosse regolata.

Inoltre la tassa di *turismo* — diversa dalla prima di *soggiorno* — porta conseguenze di altro genere, poichè essa si riflette su tutte le altre tasse comunali, aggravandole, il che finisce per allontanare la gente dai luoghi di soggiorno e di cura.

Lo strano è appunto che sono molti i luoghi belli pronti a chiedere la dichiarazione di luogo di soggiorno e di turismo, e finiscono poi per averne del danno. La realtà è che questi luoghi dichiarati di soggiorno e di turismo sono troppi ormai. Mi pare che arrivino a 200 le città che hanno avuto tale classifica. Ma c'è anche un'altra ragione che non fu, credo, avvertita; e sfugge. In questi ultimi giorni noi abbiamo qui

votato varie leggi per approvazione di piani regolatori; questi piani regolatori sono fatti con cura e riveduti con grande vigilanza e cautela da parte e del ministero dei LL. PP., e dalle Direzioni Generali di Sanità e delle Belle Arti; e poi finiscono con una legge, in occasione della cui discussione ognuno di noi ha diritto di fare domande e proposte di modificazione. E c'è in esse leggi la misura del risarcimento per le espropriazioni. Infatti voi avete visto, onorevoli colleghi, che nelle tre o quattro leggi votate negli scorsi giorni si applicano varie misure e « formule » per la stima del prezzo dei beni da espropriare, e sono calcolate con sapienza e equità. Orbene, quando si tratta di luoghi dichiarati « di soggiorno o di turismo », non si chiedono più tutte queste savie garanzie e questi freni. Non occorre una legge che approvi il piano regolatore; e per le espropriazioni si applica spesso, senz'altro, la famosa legge di Napoli, legge provvida per quei tempi e luoghi e stabili malsani e tetri; ma che oggi rappresenta per case nuove e giardini veramente una specie di spoliazione. So che si sta studiando la riforma di questa legge; ad ogni modo il fatto che ho rilevato è molto dannoso per i luoghi dichiarati stazioni di soggiorno e di turismo, e suscita queste apprensioni e provoca ingiusti danni.

E vi sono in Italia altre considerazioni del genere da fare sul turismo, ed una di queste mi viene suggerita ora da un collega, e cioè che le agenzie di viaggio forestiere, che organizzano le crociere, quando stabiliscono le fermate nelle città italiane, fissano durate brevissime. Pensate: 24 ore a Venezia! Ora chi ama, chi sente la poesia infinita, la bellezza e la grazia indicibili di quella unica città, non può che considerare come una irrisione una fermata di 24 ore. Poichè vedo qui presente l'onorevole Fani, mi permetto di pregarlo di raccomandare ai bravi e colti giovani che ora dipendono dal suo Ministero (consoli e segretari di ambasciate) di cercare di influire perchè casi di questo genere — che rappresentano una contraddizione con la storia della civiltà e dell'arte — non debbano più avvenire. Ho visto in pratica come altre nazioni se ne curano. Dal momento che vi si comprende l'Italia, la durata delle fermate deve essere confacente alla dignità ed alla storia delle città che si debbono visitare.

Si sono fatti grandi progressi in Italia, tutti lo sappiamo, e non mi fermerò io ora a ricordarli! Basterebbe vedere come è organizzata Napoli e il servizio del suo porto per l'arrivo dei transatlantici. Bisogna girare l'Italia in automobile per vedere i progressi delle strade che rendono facile il soggiorno nelle varie città, e magari una rapida, troppo rapida, visita. Basterebbe, signori, pensare ai progressi di Roma, pel passato glorioso e pel presente, attivo e creatore di nuove comodità e di bellezza. E non solo l'arte: giova osservare ancora la bonifica dell'agro romano, ora condotta, con ferrea e assidua opera, a risanare le paludi pontine e a fecondare il sacro suolo di Roma.

La sorpresa di un forestiero che venga a Roma, o di un italiano che vi ritorni dopo una lunga assenza, è grandissima. E pari la soddisfazione. Ogni viaggiatore che venga fra noi, rivede fulgida e suggestiva la gloria del passato che balza fuori dalle macerie e dalla terra che le aveva per secoli ricoperte, come è avvenuto a villa Aldobrandini, al Largo Argentina e ai Mercati Traianei. E non dico della *zona del Campidoglio* e del Teatro di Marcello. E vede che questa metropoli, arricchita di opere mirabili — pure essendo priva dei così detti e spesso uggiosi divertimenti di tipo esotico — s'impone all'ammirazione degli ospiti; sente che la voce della sua grandezza penetra nel cuore di tutti.

L'arte e la storia trionfano: Pompei, Ercolano, la Sicilia luminosa si impongono.

Il Commissariato dell'onorevole Suvich comincia con i migliori auspici, sia per la sua costituzione in un ramo indipendente dell'amministrazione — che va considerato un vero e proprio dicastero, all'immediata dipendenza del Capo del Governo, così che può francamente operare — sia ancora per la vicinanza del 1932, che sarà l'anno, direi, la *sagra* del Risorgimento, cioè un anno in cui potrà dare le prove della sua attività.

Nel 1932, infatti, si celebrerà il Decennale della Marcia su Roma; e si chiameranno al Congresso degli Italiani all'estero i figli lontani e tutti gli italiani, a constatare *de visu* il progresso compiuto rapidamente in questi ultimi dieci anni. Per di più, nel 1932 si celebrerà il cinquantenario della morte di Garibaldi. Il Capo del Governo — col solito suo spirito antiveggente e bene interpretante il sentimento di tutti gli

italiani — ha ordinato che questa commemorazione sia grandiosa e solenne, che si pubblichino e scritti e lettere e proclami ardenti del Capitano meraviglioso e che la *Sagra* venga completata con l'inaugurazione sul Gianicolo del monumento ad Anita Garibaldi.

Onorevole Suvich, con questi luminosi ricordi sempre vivi nei cuori italiani e col monumento che rievoca l'ospite straniera, Anita, che viene col suo Eroe in Italia, difende Roma e muore, esausta di forze, nella pineta di Ravenna, guardando a Venezia e a Roma, quali auspici migliori per la sua nuova ed alta fatica? (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pavia.

PAVIA. Rinuncio.

SUVICH, *Regio commissario*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUVICH. *R. Commissario per il turismo*. Onorevoli senatori, la portata del decreto, di cui oggi si discute, che istituisce il Commissariato del Turismo alle dirette di pendenze del Capo del Governo, è stata ampiamente ed esaurientemente illustrata dal vostro relatore onorevole senatore Salata, che ha chiarito con lucidità di concetti e con acutezza di osservazione la posizione e la funzione di questo nuovo organo che viene ad inserirsi nel sistema costituzionale amministrativo del nostro Paese. Caratteristica del nuovo istituto, opportunamente rilevata dal relatore, è che esso, pur estendendo la sua azione in un vastissimo campo, ha potuto mantenersi limitato nella sua formazione, in quanto in esso si raccolgono soltanto funzioni direttive, funzioni di controllo, funzioni di coordinamento, mentre la parte esecutiva si esplica essenzialmente attraverso le amministrazioni e attraverso gli enti preesistenti.

La necessità di fare una politica del Turismo, cioè di indirizzare ad un unico fine gli elementi più vari che agiscono nel campo del Turismo (amministrazioni dello Stato, enti corporativi, enti parastatali, enti privati), richiede da parte del Commissariato quella snellezza che gli consenta di adottare, a seconda dei casi, metodi e rapporti diversi, che vanno dalla collaborazione e dalla assistenza fino al più stretto controllo.

È un fatto che l'istituzione del Commissariato per il Turismo è stata accolta con unanime favore, particolarmente in riguardo alla sua funzione disciplinatrice delle varie attività turistiche. Naturalmente il consenso sul principio non elimina le difficoltà di applicazione del principio stesso, quando essa tocca interessi particolari e turba situazioni consolidate, e le resistenze saranno tanto maggiori quanto più profonda sarà l'opera innovatrice. Una funzione come quella che incombe al Commissariato può essere utilmente esplicata soltanto ora che il Regime non solo ha instaurato una disciplina nazionale, fino a ieri ignorata, ma ha anche educato il popolo italiano a considerare l'interesse generale non in antitesi all'interesse del singolo, ma, al contrario, quale la premessa ed il clima necessari perchè l'interesse particolare possa prosperare.

La discussione sul Turismo, che ha avuto luogo nei due rami del Parlamento, ha messo per la prima volta nel giusto rilievo l'importanza che nel Paese si attribuisce a questa attività economica. Mi è grato ringraziare gli onorevoli Gallenga e Rava che hanno portato in questa discussione un tono di elevatezza di concetti e che hanno prospettato problemi fondamentali per il Turismo. Sono stati toccati anche vari argomenti di carattere particolare che rappresentano una piccola parte di quelle che sono le infinite questioni che entrano nel campo del Turismo; ma per discuterli occorrerebbe molto tempo. Vedrò di accennare ad alcuni di questi argomenti, dando implicitamente le risposte nel corso delle mie brevi dichiarazioni.

È singolare il rilievo che il Turismo, pure essendo un fenomeno di larga comprensione e direi quasi popolare per la molteplicità degli interessi che esso coinvolge, non sia stato finora considerato quale un elemento essenziale della nostra vita economica nazionale e si sia trascurato di assegnargli nella gerarchia dei fattori della nostra prosperità una posizione corrispondente alla sua importanza.

È tuttavia da notare che da molti anni alcuni studiosi hanno richiamato l'attenzione del pubblico sull'importanza del fenomeno; ma allora, e per molto tempo in seguito, parlare di esportazioni invisibili era considerato preziosità di dottrinari e di teorici e non

si dava adeguata importanza alle leggi ferree della bilancia dei pagamenti, che hanno un sistema di contabilità nel dare e nell'avere per niente meno rigido di quello di una buona contabilità privata.

Non è mia intenzione d'insistere sul lato economico del problema, che oggi è di attualità e viene largamente discusso con interesse e molte volte con competenza, ma voglio fermarmi ad una sola considerazione. È noto che il turismo porta annualmente all'Italia un contingente notevole di divise che negli ultimi anni si è aggirato sui due miliardi e mezzo e che in un anno particolarmente propizio per il movimento dei forestieri è arrivato fino a tre miliardi e mezzo. Evidentemente da tali cifre, per giudicare dell'esatta portata del fenomeno, devono andare detratte le spese dei turisti italiani all'estero, non indifferenti negli ultimi anni, e le somme pagate per importazioni di beni consumati dai forestieri in Italia, queste ultime di difficile valutazione.

Ad onta di queste detrazioni il margine che rimane nel nostro paese è stato negli anni passati cospicuo e lo sarà certamente in avvenire, superate le difficoltà del momento presente e migliorata tutta la nostra attrezzatura turistica. Si può affermare che, se anche le spese fatte dai forestieri in Italia fossero completamente neutralizzate da tali partite di detrazione, il beneficio che il paese ritrarrebbe dal turismo sarebbe tuttavia rilevante, sia per l'azione diretta sulla nostra economia, sia per l'azione riflessa sulle altre economie con le quali la nostra è in rapporto e delle quali risente la ripercussione.

I compiti del Commissariato, che si riassumono nell'indirizzo della politica turistica secondo le direttive segnate dal Capo e che si esplicano nel campo legislativo come in quello organizzativo in genere, si traducono poi in pratica nelle forme più svariate e toccano i campi più diversi. Da una parte l'organizzazione turistica interna, che interessa i servizi pubblici, gli alberghi, le stazioni climatiche, balneari, gl'impianti termali, le manifestazioni artistiche, scientifiche, sportive, le facilitazioni di tutti i generi, intese a favorire l'entrata e la permanenza in Italia dei forestieri; dall'altra parte la propaganda nelle sue più svariate manifestazioni che vanno sempre in cerca di

forme nuove e originali. A questo proposito mi è grato assicurare il senatore Rava che proprio una delle forme di propaganda sulle quali pongo la massima attenzione è quella della cinematografia, che ha modo di penetrare rapidamente e diffusamente in ambienti che finora rimanevano lontani dalla propaganda turistica.

È compito dell'organizzazione turistica da un lato di rendere il soggiorno in Italia facile e gradevole, dall'altro lato di divulgare all'estero la conoscenza di quanto costituisce motivo di richiamo possente verso il nostro paese. Questo nel quadro generale. In più ci sono i compiti specifici, determinati dalle necessità del momento e adeguati alle possibilità presenti. Ed il momento attuale è particolarmente difficile per il turismo, in quanto esso riflette la situazione economica mondiale, che oggi soffre duramente di un profondo disagio che ha cause molteplici e che cerca affannosamente, e senza per ora trovarla, la via per uscirne da queste strette. Paesi che avevano fornito largo contingente di forestieri all'Italia, oggi non sono più in grado di alimentare queste correnti, anzi molti di essi le ostacolano artificialmente con provvedimenti a tutela della loro economia e della loro valuta.

L'attuale crisi del turismo non è naturalmente una particolarità dell'Italia; paesi che hanno raggiunto un alto sviluppo nell'organizzazione del turismo, come la Francia e la Svizzera, ne sono anch'essi gravemente colpiti.

Nella stampa e nei pubblici dibattiti in questi paesi è un continuo grido di allarme che si getta sulle sorti del turismo. Se da un lato conviene continuare nello sforzo per rallentare questa tensione, bisogna d'altronde trovare oggi nuove fonti per alimentare dall'estero le correnti turistiche languenti e bisogna anche considerare — e in ciò mi associo a quanto ha affermato il senatore Gallenga — con maggiore attenzione il turismo interno che, pure avendo nel campo finanziario ed economico caratteristiche del tutto diverse da quelle del turismo estero, ha con quest'ultimo comuni vantaggi e serve a mantenere in vita e a sviluppare la nostra organizzazione ricettiva che è costata ingenti sacrifici di denaro, di volontà e di iniziative.

Ci sono ancora dei campi sfruttabili e degli aspetti del nostro turismo da valorizzare, anche

in momenti duri come l'attuale. Il turismo sportivo — cito ad esempio gli sports invernali che costituiscono una grande risorsa per paesi vicini come la Svizzera e l'Austria — ha in Italia delle possibilità non ancora sfruttate.

A questo proposito, richiamandomi alle osservazioni fatte testè dal senatore Gallenga, mi è grato di poter affermare che l'oratore mi ha toccato su un punto particolarmente sensibile; anche io sono persuaso in modo assoluto dell'importanza della propaganda per gli sports invernali in Italia. È questo un particolare nel quale non sarei entrato se non ne fossi stato richiamato dal senatore Gallenga: quest'anno effettivamente è stato il primo anno in cui si è fatta seriamente una propaganda per gli sports invernali. È stato redatto un opuscolo in centinaia di migliaia di esemplari, tradotto in cinque lingue, diffuso dappertutto, che passa in rassegna tutte le stazioni per gli sports invernali in Italia, soffermandosi particolarmente su quelle meglio attrezzate, in quanto è mia opinione che convenga fare una propaganda all'estero solo sulle stazioni migliori, mentre è compito interno degli italiani di migliorare la generalità dei servizi e l'attrezzatura degli stessi. (*Approvazioni*).

Io non so a quale giornale si sia riferito il senatore Gallenga, ma certamente noi abbiamo fatto della propaganda anche su giornali esteri, secondo la disponibilità dei mezzi messi a nostra disposizione. Infatti, quando si parla di pubblicità sui giornali, specialmente esteri, si sa bene che non ci sono limiti per i mezzi occorrenti. Tuttavia sono state fatte molte inserzioni, sia direttamente dall'Ente centrale quanto dalle varie stazioni invernali.

Altro campo da sfruttare è quello del turismo coloniale, che ha costituito una delle maggiori fortune delle regioni dell'Africa Mediterranea e a questo si è richiamato il senatore Rava; esso può e deve essere altrettanto felicemente sviluppato nelle nostre colonie.

Il turismo di crociera, per la felice situazione dell'Italia e per l'ottima organizzazione della nostra Marina, ha un campo d'azione vastissimo. Effettivamente nel turismo di crociera bisogna tener conto delle ragioni esposte dagli oratori per quanto si riferisce alla possibilità di prolungare il soggiorno dei crocieristi in Italia. È naturale che per l'organizzazione delle

crociere italiane si terrà conto anche di ciò, ma vi sono le crociere estere sulle quali l'influenza nostra è molto relativa. Certamente è utile e conveniente agire in questo senso. È un problema noto e discusso, questo delle crociere, che giustamente ha attirato l'attenzione del Senato.

Anche nel campo delle manifestazioni artistiche, e particolarmente di quelle musicali, l'Italia ha delle prospettive che forse non si presentano a nessun altro paese.

Altro campo di particolare attenzione è quello del turismo che potrei chiamare « scolastico », per indicare l'afflusso dall'estero di collettività, che speriamo sempre più numerose, di scolari, studenti, professori che vengono tra noi con un determinato programma di studi.

Qualche iniziativa è stata felicemente attuata e qualche altra è in corso per suscitare negli ambienti di studio stranieri un più vivo interesse per il nostro paese.

Da ultimo, ma forse primo come importanza, citerò il turismo « di salute », associandomi in ciò completamente alle osservazioni fatte dal senatore Rava; quello cioè che dovrà dare al nostro incomparabile patrimonio idro-termale una più adeguata valorizzazione e il posto di primaria importanza che gli compete, soprattutto nei riguardi dell'apprezzamento straniero.

Tutta una serie di provvidenze s'impone da tempo a questo riguardo: da una adeguata organizzazione scientifica ad una più intensa propaganda, dalle possibili maggiori facilitazioni di accesso alle opportune concessioni di credito che consentano il desiderato miglioramento di tutta la nostra attrezzatura termale.

Nell'altro ramo del Parlamento si è insistito particolarmente sulla necessità di una maggiore possibilità di svaghi per i forestieri che vengono in Italia. L'argomento non è affatto frivolo e deve essere considerato nella sua effettiva importanza per ottenere una maggiore durata del soggiorno dei forestieri in Italia che negli ultimi anni è andata sempre più accorciandosi. Non ci sono dunque in questo campo obiezioni di principio: le difficoltà provengono piuttosto dalle condizioni del momento per cui i luoghi di divertimenti mondani sono poco frequentati o alle volte addirittura disertati anche là dove esistono.

Un elemento di organizzazione e di propa-

ganda turistica a cui per il momento il Commissariato dà la massima importanza è quello di una sana politica di prezzi. Ho avuto già occasione di affermare alla Camera, e posso qui confermare, che l'Italia, nel suo complesso, è un paese a buon mercato. Questa affermazione non intende costituire per nulla nè un'assoluzione nè un'attenuante per chi non ha ancora sentito la necessità del momento, ma essa rappresenta la sintesi di un numero complesso di dati e di attestazioni. È vero, d'altra parte, che l'impressione della generalità può essere falsata da singoli abusi, che pur rappresentando episodi in genere di limitata portata, possono neutralizzare una serie di sacrifici fatti da vaste categorie di interessati all'industria del turismo. Ed è in questo campo dei prezzi, nel quale sempre più si sviluppa la tendenza alla fissazione di prezzi globali — perchè il forestiero oggi vuole sapere preventivamente quanto dovrà spendere nel complesso del viaggio — che ha modo di esplicarsi la funzione regolatrice e disciplinatrice del Commissariato per il Turismo. Come ho avuto occasione di comunicare alla Camera dei deputati, sono in corso provvedimenti informati ad un principio di disciplina e di chiarificazione nel campo dei prezzi, ma tali primi provvedimenti non esauriscono certamente il problema e tutto il campo turistico deve essere a questo riguardo preso in esame.

Tanto l'onorevole Gallenga quanto l'onorevole Rava hanno insistito sulla necessità di questa disciplina dei prezzi degli alberghi e sulla possibilità anche di una classifica degli alberghi.

Certamente il problema della classifica è un problema fondamentale dell'industria turistica, anche per togliere una quantità di abusi e di equivoci che ancora oggi permangono rispetto alla classe e alle comodità che offre un albergo. È un problema che richiede evidentemente una soluzione ponderata e richiede soprattutto la premessa di alcune facilitazioni che nel momento attuale non si sono potute ottenere: tra l'altro la soluzione del credito alberghiero e la soluzione del problema degli affitti degli stabili destinati ad alberghi.

È invece in corso un provvedimento regolatore dei prezzi degli alberghi, ispirato a criteri di chiarezza e ad una disciplina uniforme, e

ciò anche per la questione della mancia. In fondo bisogna riconoscere che la sanzione che per ora è data nel campo delle norme sindacali esiste, in quanto la percentuale abolisce la mancia a tutti gli effetti, ed il personale che accetti la mancia può essere immediatamente licenziato. (*Commenti*).

Ma è anche questione, onorevoli senatori, di disciplina da parte del pubblico oltre che da parte degli albergatori e del personale dipendente. Io conosco, ad esempio, alcuni paesi dove le sanzioni non sono per nulla più gravi di quelle esistenti in Italia e dove purtuttavia viene applicata la percentuale e nessuno pensa di dare un centesimo di mancia. Mi si suggerisce l'esempio della Germania. Ebbene in Germania la questione è regoiata in via di sanzioni come in Italia, ma in Germania l'osservanza di tali norme da parte del pubblico è diversa da quella che è in Italia. (*Commenti*).

Quindi questo dico non per non dare la debita importanza a questo argomento che veramente rappresenta una delle ragioni più frequenti di lagnanze e di critica da parte dei forestieri, ma per stabilire l'esatta portata della situazione attuale; ci vogliono sanzioni ma ci vuole anche la buona volontà da parte del pubblico.

Questo compito di disciplinamento potrà essere attuato tanto più facilmente ed il risultato sarà tanto più proficuo in quanto gli interessati stessi si renderanno conto che nel momento attuale quello dei prezzi è il problema centrale.

E mi si consenta a questo riguardo ancora una osservazione. Nel parlare della politica dei prezzi, a proposito del turismo, vengono dalla generalità identificati soltanto gli alberghi. Ora questa indicazione è troppo ristretta: non che gli albergatori non abbiano una parte principale in questo movimento, ma gli elementi che vi debbono concorrere appartengono ad una cerchia molto più vasta.

Onorevoli senatori, l'Italia, paese che ha praticato per tradizione cavalleresca l'ospitalità, sarà sempre una meta di pellegrinaggio per tutti i popoli della terra. Gli studiosi, i poeti, i sognatori, gli innamorati, che hanno rappresentato per anni il tipo classico del turista in Italia, oggi si confondono nella massa. L'Italia turistica ha un compito nobilissimo ed imponente nel campo della cultura mondiale.

Il nostro Paese, custode delle vestigia e dei ricordi di movimenti universali — politici, religiosi, culturali — che hanno soggiogato il mondo, vuole essere aperto a quanti desiderano abbeverarsi alle pure fonti; ma il forestiero oggi trova in Italia oltre alle bellezze ed alle glorie del passato, i segni di una nuova civiltà che sorge e che di giorno in giorno più si afferma.

Noi siamo lieti ed orgogliosi che gli ospiti stranieri, oltre agli italiani, che verranno in Italia nel decimo anniversario della Marcia su Roma, possano constatare con animo scevro da prevenzioni quello che in questi anni un popolo ha saputo compiere sotto la guida di un Capo. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici » (N. 1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

SCALORI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero della educazione nazionale a quello dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 » (N. 1070).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia Aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (N. 1072).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

*Art. 10-bis.*

All'art. 18 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti comma:

«Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purchè non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.

«La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti comma, non può eccedere la durata di quattro anni».

*Art. 14-bis.*

Al «Fondo massa della Regia guardia di finanza» è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del Corpo stesso una indennità, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

*Art. 14-ter.*

Sono sottoposti alla ritenuta di cui al precedente articolo, tutti gli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente, durante il tempo in cui rimangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purchè questo non sia inferiore a tre mesi.

*Art. 14-quater.*

I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, sono, per la parte eccedente i bisogni

normali per il pagamento delle indennità, impiegati con le stesse norme stabilite per l'amministrazione del Fondo massa.

Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa.

#### Art. 14-quinquies.

L'indennità è corrisposta agli ufficiali che pagano il relativo contributo da almeno sei anni o alla vedova o alla prole nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza, e secondo le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su parere del Consiglio di amministrazione del Fondo massa.

L'indennità è pagata agli ufficiali che ne hanno diritto, all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia.

#### Art. 14-sexies.

L'ammontare dell'indennità è stabilita provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14-septies.

Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennità calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

Però gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano già soggetti alla ritenuta a favore del Fondo massa possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio.

#### Art. 14-octies.

La ritenuta di cui all'articolo 14-bis dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per le finanze determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1932, in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuata entro l'esercizio finanziario.

#### Art. 14-novies.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che hanno cessato dopo il 1° luglio 1931 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità, potranno domandare di continuare a pagare il prescritto contributo sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, versando quote corrispondenti all'uno per cento dell'ultimo stipendio da loro percepito.

Agli ufficiali che sono collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sestimi della indennità stessa quanti sono gli anni durante i quali hanno versato il prescritto contributo, calcolando per un anno le frazioni superiori a sei mesi. Eguale trattamento compete alla vedova dell'ufficiale che non ha ancora conseguito il diritto all'indennità o alle persone indicate nel precedente articolo 14-quinquies.

Non saranno assoggettati a ritenuta gli ufficiali che entro sei mesi dal versamento della prima quota vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

#### Art. 14-decies.

Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14-bis a 14-novies.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 9 ottobre 1931.

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo stesso;

Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 19 gennaio 1928, n. 26, e 21 gennaio 1929, n. 132;

Vista la legge 2 giugno 1930, n. 735; nonchè il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa del Corpo stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, modificato dal 2° comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, il 1° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, e l'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, sono sostituiti come appresso:

« Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:

*Ufficiali generali:*

- N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;
- » 3 generali di brigata, comandanti di gruppo.

*Ufficiali superiori:*

- N. 16 colonnelli;
- » 83 tenenti colonnelli e maggiori.

*Ufficiali inferiori:*

- N. 188 capitani;
- » 372 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui un sottotenente maestro direttore di banda e quattro sottotenenti maestri di scherma.

*Sottufficiali:*

- N. 767 marescialli maggiori;
- » 1.300 marescialli capi e marescialli;
- » 1.874 brigadieri;
- » 1.470 sottobrigadieri.

*Truppa:*

- N. 2.135 appuntati;
  - » 16.320 guardie;
  - » 1.558 allievi.
- di cui:

- N. 1 colonnello;
- » 3 tenenti colonnelli o maggiori;
- » 7 capitani;
- » 44 tenenti e sottotenenti;
- » 140 marescialli maggiori;
- » 190 marescialli capi e marescialli;
- » 150 brigadieri;
- » 150 sottobrigadieri;
- » 100 appuntati.

per i servizi di polizia tributaria investigativa.

« Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo ».

## Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

« Il contingente della Regia guardia di finanza è ripartito in:

- a) tre comandi di gruppo di legioni;
- b) una legione allievi guardie e tredici legioni territoriali;
- c) una scuola allievi ufficiali;
- d) una scuola allievi sottufficiali;
- e) una scuola di applicazione per la polizia tributaria investigativa ».

## Art. 3.

I commi 9°, 12° e 13° dell'articolo 5 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e i commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 1 del Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti come segue:

« Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo si effettua nominando al grado di sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon esito presso la scuola allievi ufficiali il corso di istruzione della durata normale di tre anni scolastici.

« Possono essere ammessi alla scuola allievi ufficiali secondo le norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto:

a) fino alla concorrenza di metà dei posti, i giovani forniti di titolo finale di studi conseguito in Istituti di istruzione media di secondo grado da stabilire con decreto ministeriale, che possiedano i requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel Corpo, o, se già appartenenti alla Regia guardia di finanza, il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;

b) per l'altra metà dei posti, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, abbiano almeno 4 anni di servizio militare, di cui uno da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

« In difetto di elementi idonei in una delle due categorie, la proporzione sarà variata a favore dell'altra.

« Gli ammessi alla Scuola allievi ufficiali non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla ove, al termine dei corsi, non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola stessa o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

« Tale diritto di rescissione compete a tutti

gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla Scuola.

« Gli allievi che vengono a cessare di appartenere alla scuola allievi ufficiali non possono esservi riammessi.

« Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere ».

## Art. 4.

L'articolo 9 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito come segue:

« Il reclutamento dei militari della Regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamento volontario;

2° per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, subordinatamente all'assentimento dei competenti Ministeri, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali o di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri;

3° per riammissione in servizio dei militari del Corpo in congedo illimitato.

« Per essere reclutati nella Regia guardia di finanza occorre:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) essere celibi o vedovi senza prole, salve le eccezioni che verranno stabilite con regolamento;

c) aver compiuto il 18° e non avere oltrepassato il 30° anno di età; eccezione fatta per i militari del Corpo in congedo illimitato, per i quali il limite massimo è elevato a 35 anni purchè non sia trascorso un anno dall'ottenuto congedo;

d) possedere il requisito della buona condotta;

e) non avere riportato condanne per delitti;

f) avere costituzione fisica sana e robusta;

g) sapere leggere e scrivere.

« Tutti gli arruolati, fatta eccezione dei riammessi, frequentano apposito corso di istruzione presso la legione allievi.

« L'allievo che, per qualità fisiche, intellettuali, morali od anche disciplinari, salvo il procedimento disciplinare per quelle mancanze che

determinano il trasferimento alle compagnie di correzione, si dimostrerà inidoneo a disimpegnare il servizio nella Regia guardia di finanza, potrà essere licenziato dal Corpo, con ordine del comandante generale su proposta di una Commissione composta del comandante della legione, di un ufficiale superiore comandante di battaglione e di un capitano comandante di compagnia allievi ».

#### Art. 5.

All'articolo 5 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è aggiunto il seguente comma:

« Il nuovo vincolo di servizio decorre dal giorno della ottenuta riammissione ».

#### Art. 6.

All'articolo 5 del Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è aggiunto il seguente comma:

« Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio ».

#### Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 15 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, dopo le parole « ufficiali in congedo », aggiungere: « in vigore nel tempo » e sostituire le parole « sentito il parere del Consiglio di Stato » con le seguenti: « previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato ».

#### Art. 8.

All'articolo 16 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente comma:

« La cognizione dei reati di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° appartiene ai Tribunali militari ».

#### Art. 9.

I comma 1° e 2° dell'articolo 7 del Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali ed i militari di truppa condannati a termine del codice penale militare o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto

la perdita del grado per i sottufficiali dell'esercito sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Sono parimenti licenziati dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove.

« Negli altri casi di proscioglimento saranno osservate le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

« I sottufficiali ed i militari di truppa condannati per reati che non implicano di per sé il licenziamento possono essere deferiti ad una Commissione di disciplina, la quale anche senza la presenza dell'incolpato, deve esprimere il proprio parere se essi siano ancora meritevoli di appartenere al Corpo.

« Agli stessi effetti possono essere deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina anche i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dall'imputazione, con formula che dia comunque adito a dubbi sulle loro qualità intellettuali o sulla propria reputazione, salvo il normale procedimento disciplinare ove ne sia il caso ».

#### Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1928, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Ad ultimato procedimento penale od anche disciplinare i sottufficiali ed i militari di truppa sospesi dal servizio, meritevoli di continuare a far parte del Corpo, sono reintegrati in ogni loro diritto ».

L'ultimo comma è soppresso.

#### Art. 11.

Fra il 2° e il 3° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, sono inseriti i seguenti comma:

« I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore od a motore,

le mansioni relative alla propria specialità tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

« La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento è, però, subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

« Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo ».

#### Art. 12.

Il 3° comma dell'articolo 7 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e dagli articoli 3 e 11 della presente legge; 3 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844; 1, terzo comma, del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26; 3 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609; 1 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, modificato dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429; i modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento dei militari del Corpo sono disciplinati dalle norme in vigore nel tempo, per i pari grado del Regio esercito con le modificazioni, che anche in ordine alla composizione delle Commissioni di avanzamento, si rendono necessarie per lo speciale ordinamento del Corpo e che saranno stabilite con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato ».

#### Art. 13.

I comma 4°, 5° e 6° dell'articolo 7 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

a) tutti gli ufficiali di grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i sottotenenti e i tenenti che per due volte anche non

consecutive siano dichiarati non idonei all'avanzamento; o per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati tolti dal quadro di avanzamento, o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento ».

#### Art. 14.

L'articolo 17 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è sostituito come segue:

« L'Amministrazione del fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal comandante generale del Corpo o, in sua vece, dal comandante in secondo, e composto di un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, del direttore dell'ufficio amministrativo del Comando generale, di un direttore capo divisione della ragioneria generale dello Stato, di un colonnello, di un tenente colonnello o maggiore, di un capitano e di un tenente della Regia guardia di finanza.

« Di tale Consiglio di amministrazione non possono far parte gli ufficiali addetti al Comando generale ».

#### Art. 15.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di porlo in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e d'intitolazione rese indispensabili dalla riunione, e dal coordinamento, o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

#### Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdiedi, addì 24 luglio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
MOSCONI  
GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238,, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier » (N. 1073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati » (N. 1074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante » (N. 1076).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni olii essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici » (Numero 1077).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni olii essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente la

esenzione daziaria per taluni oli essenziali destinati all'industria dei profumi sintetici.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 % sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali » (1080).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 % sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 per cento sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali, *col seguente nuovo titolo:*

« Regio decreto-legge 5 novembre 1931, numero 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali ».

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Antona Traversi, Appiani, Arrivabene, Artom.

Baccelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagni, Carletti, Casanuova, Cattellani, Celesia, Cian, Ciraolo, Conci, Concini, Cornaggia, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Marinis, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Stefano.

Facchinetti, Fara.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Ginori Conti, Gonzaga, Guaccerò, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Larussa, Libertini, Loria, Lucioli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montuori, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Federico, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Sechi, Silj, Simonetta, Soderini, Solari, Spirito, Squitti, Strampelli, Suardo.

Tanari, Tassoni, Tolomei, Torraca, Torre, Vaccari, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione (1050):

Senatori votanti . . . . .	127
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente la estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale (1051):

Senatori votanti . . . . .	127
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea (1052):

Senatori votanti . . . . .	127
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1931

concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano (1057):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo (1066):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici (1067):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1400 che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 (1070):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modifi-

cazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1072):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier (1073):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati (1074):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1075):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1045, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante (1076):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 121

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni olii essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici (1077):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 per cento sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali (1080):

Senatori votanti . . . . . 127

Favorevoli . . . . . 119

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

#### Convocazione a domicilio.

**PRESIDENTE** Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori. Sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19.45).

---

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.